Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 25 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 giugno 1939-XVII, n. 1016.
Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 5 giugno 1939-XVII, sul Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

SIRE,

Allorchè il Ministro per l'agricoltura e per le foreste del tempo, presentò, il 14 gennaio 1931-IX, alla Maestà Vostra il Testo unico delle leggi e dei decreti sulla caccia, credette necessario premettere che non si trattava di « meccanica riproduzione di norme legislative già in vigore, come suole accadere, di regola, per i Testi unici, a causa della speciale delega conferita al Governo della Maestà Vostra dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 agosto 1928-VI, n. 1997 (convertito in legge con la legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2915) d'inserirvi « norme di carattere legislativo, intese a disciplinare organicamente la materia venatoria, integrando, modificando o sopprimendo le norme attualmente vigenti ».

Nel sottoporre alla Maestà Vostra la nuova legge, ritengo dover premettere un accenno alle circostanze che hanno indotto alla riforma, resa possibile dal R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 224.

Lo sport venatorio ha, com'è noto, un certo carattere individualistico e l'organizzazione di esso ha fatto emergere difficoltà non lievi che appaiono più vive quando si voglia disciplinare l'attività in parola con norme di legge che, di necessità, devono avere carattere unitario, là dove la caccia diversifica, per un complesso di circostanze ben note a chi si occupi di tale materia, da luogo a luogo.

Non va dimenticato che il testo del 1931 si proponeva di attuare in pieno quella « organizzazione venatoria » che il R. decreto-legge 3 agosto 1928-VI aveva appena tracciata. Problema ben arduo, perchè si trattava d'inquadrare una massa enorme di sportivi *sui generis*, imponendo ad essi una disciplina unica, in contrasto — sarebbe vano negarlo — con l'accennato carattere individualistico della caccia. Lo stesso testo unico, nei primi anni della sua applicazione, palesò manchevolezze alle quali era dato porre riparo e dimostrò sopra tutto che taluni principi teorici — considerevoli dal punto di vista scientifico — mal si adattavano alla pratica quotidiana dell'esercizio della caccia.

Di qui la « necessità assoluta ed urgente di adeguare » la legge in parola « alle esigenze che si sono venute presentando », secondo quanto si legge nelle premesse del surricordato R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836. Di qui la delega legislativa contenuta nello stesso provvedimento, delega che stabilisce — è bene rilevarlo — la *revisione* del Testo unico del 1931 « allo scopo di adeguarne le norme alle attuali esigenze ». I relativi studi affidati a un apposito Comitato, che sostituisce a ogni effetto di legge la Commissione venatoria centrale di cui all'art. 74 dell'attuale testo unico, hanno portato alla redazione dello schema di legge che, elaborato di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze, viene sottoposto ora alla Maestà Vostra.

Il presidente del Comitato di riforma, sen. Marco Arturo Vicini, nel presentare al sottoscritto le proposte del Comitato medesimo, chiariva che quest'ultimo aveva mirato, nei propri lavori, a « correggere i difetti che l'esperienza aveva palesato nella legge attuale, a chiarirne i punti che si erano appalesati non chiari, a semplificarne altri troppo complicati ed a introdurvi opportune innovazioni ».

Lo schema redatto dal Comitato in parola è apparso degno del più attento esame. Si trattava, però, di stabilire se esso non oltrepassasse, per caso, i limiti tracciati per la riforma del R. decreto-legge n. 836 surricordato.

Ed è questo, per l'appunto, il motivo per il quale le proposte del Comitato non sono sembrate integralmente accettabili.

Se il progetto, infatti, del consesso in parola fosse divenuto legge dello Stato sarebbero passate ad Associazioni di carattere prettamente sportivo talune funzioni di governo non demandabili a tali Associazioni senza sovvertire completamente i principi che hanno fin qui regolato tale materia in base al criterio che la caccia — a differenza di tutti gli altri sport — è regolata da una legge, per il fatto che essa si esercita in prevalenza con speciali *mezzi* (armi da fuoco), in un *ambiente* nel quale si svolgono attività di ben altra importanza che sono enunciabili con una parola sola, a cui è legata la massima parte della nostra economia, e cioè l'*agricoltura*. Non va dimenticato, invero, che la caccia ha luogo su terreni più o meno coltivati. Ora se l'uso di armi da fuoco impone, da un lato, un controllo rigoroso che interessa la pubblica sicurezza, le località dove il cacciatore svolge l'attività propria hanno il compito preminente della *produzione agraria*. Non è una pista, nè uno stadio, nè un circuito o una piscina che formano, per così dire, il teatro della caccia, ma la grande maggioranza delle campagne, sulle quali sono vantate somme di diritti e pesano aspettative di importanza vitale per tutto il Paese. Di qui l'urto così frequente d'interessi in contrasto. Da un lato il cacciatore non mira ad altro che a far carniere: dall'altro l'agricoltore insorge, giustamente preoccupato delle conseguenze di una tale attività sportiva. In considerazione, appunto, di tali contrasti, la caccia — a differenza di ogni altro sport — deve essere controllata dal Governo, al quale soltanto spetta commisurare i diritti di ciascuno, in modo che la estrinsecazione di essi non ferisca legittimi interessi.

Il Governo, perciò, non poteva abdicare a tale suo diritto, nè rinunziare a intervenire nella materia di cui trattasi, senza far luogo a competizioni tra sportivi e agricoltori che nessun altro avrebbe poi il potere di dirimere.

Il Comitato di riforma non ha tenuto conto di tali principi generali di diritto, mosso da preoccupazioni prettamente sportive. Volendo esso disancorare, per così dire, l'attività venatoria dalla terraferma del controllo governativo, non ha misurato le conseguenze di tale innovazione. E pertanto, in presenza delle proposte dello stesso Comitato, è apparsa la necessità di *precisare le attribuzioni di governo* che non potevano, com'è logico, passare a enti sportivi. Tali attribuzioni sono principalmente le seguenti:

a) istruttoria relativa alla concessione e alla revoca di bandite, di riserve e di zone di ripopolamento e cattura — attuali « zone 24 » — (Articoli 50 e 51 del progetto redatto dal Comitato);

b) esame delle controversie che riguardano richieste di indennizzo per danni su fondi coltivati (art. 86 del progetto c. s.);

c) fissazione del *calendario venatorio* e, cioè, fissazione dei termini nei quali si attua, praticamente, l'esercizio venatorio, e oltre i quali s'incorre in *reato* (art. 85 del progetto c. s.).

Deferire siffatte attribuzioni che investono interessi di portata generale di gran lunga più importanti (sotto lo stesso aspetto economico) che non quelli venatori, ad Enti non preoccupati che da una passione sportiva, avrebbe voluto dire mettere non solamente gli agricoltori, ma anche — e, in un certo senso, anche più — i lavoratori agricoli in una condizione d'inferiorità *inammissibile* di fronte a una classe sportiva.

Ecco perchè non si è creduto di poter aderire alla proposta di abolire gli organi periferici del Ministero in fatto di caccia ed ecco perchè, anzi, se ne è voluta rafforzare l'autorità. In tal modo si sono sottratte a enti sportivi (quali quelli di cui il progetto del Comitato proponeva la creazione) funzioni di governo e, cioè, questioni che, sboccando in provvedimenti d'ordine pubblico, non si prestano ad essere trattate in via deliberativa, nemmeno nella fase istruttoria, da organi che non siano alle dirette dipendenze dello Stato, emanazioni di esso. Nè va dimenticato che la maggior parte dei provvedimenti in parola, essendo passibili di ricorso al Consiglio di Stato, avrebbero impegnato l'Amministrazione alla difesa di essi e in una eventuale emenda di danni a carico dell'Erario, mentre essa non sarebbe intervenuta (sempre secondo il progetto del Comitato) che nella fase conclusiva formale, essendo l'istruttoria affidata ad organi non responsabili dal punto di vista costituzionale.

Occorreva tale digressione per chiarire il motivo per il quale il progetto del Comitato di riforma ha dovuto subire una revisione, per conseguenza della quale si è stabilito questo fondamentale principio a cui rimane informata la nuova legge: la caccia è regolata dalla legge; i cacciatori sono inquadrati da una Federazione sportiva. Le questioni concernenti la prima sono di competenza del Governo (e, per esso, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste); gli interessi dei secondi sono tutelati dalla rispettiva Federazione.

Ogni altra modifica al progetto redatto dal Comitato di riforma è di secondaria importanza e, per lo più, riguarda la forma più che la sostanza: il punto nel quale le proposte del detto consesso sono risultate in contrasto con le direttive di governo è quello a cui si è accennato con una digressione necessariamente diffusa.

Si tratta, ora, di illustrare il nuovo schema di provvedimento così com'è stato concretato, tenendo il dovuto conto dei lavori del detto organo consultivo nonchè delle intese intervenute coi Ministri interessati, per la parte di rispettiva competenza.

Lo schema consta di otto titoli e di 99 articoli, otto articoli appena in più a confronto con il testo unico del 1931-IX.

Alle *Disposizioni generali* (articoli 1-6) segue il titolo che tratta *l'Esercizio della caccia*, suddiviso in sette capi (articoli 7-42). Il titolo III tratta le *Bandite*, Zone di ripopolamento e cattura *e Riserve* in tre capi (articoli 43-67); il IV la *Vigilanza e sanzioni* anch'esso in tre capi (articoli 68-80); il titolo V gli *Organi consultivi e periferici della pubblica amministrazione* (articoli 81-85); il VI la *Federazione italiana della Caccia e organi dipendenti* (articoli 86-89); il VII e l'VIII riguardano, rispettivamente. *Tasse e fondi per la caccia* (articoli 90-93) e le *Disposizioni transitorie e finali* (*articoli* 94-99).

L'esame dettagliato di ciascun articolo darà modo di precisare le variazioni apportate al testo unico del 1931-IX, e di valutare, nel contempo, la portata effettiva della riforma.

L'art. 1 definisce l'esercizio venatorio e mira altresì a render possibile di colpire gli atti che ottengono lo scopo della caccia senza che appaiano ad essa diretti. Era necessario stabilire quand'è che si ha l'esercizio venatorio, in modo da poter reprimere ogni abuso, evitando appunto che l'interessato possa opporre, a propria discolpa, ch'egli non intendeva cacciare.

Si potrà obiettare che l'ultima parte dell'articolo in esame si presta a contestazioni. Dire infatti, che va considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo non previsto nei precedenti commi, eccetto che esse siano avvenute per forza maggiore o per caso fortuito, equivale a indurre molti a invocare — all'atto pratico — tale circostanza a propria discolpa. Ma poteva farsi diversamente? Dato che, in realtà, la forza maggiore e il caso fortuito sono possibili, non sarebbe stato ragionevole non ammettere tale possibilità L'agente di vigilanza non è nè deve essere un automa e in presenza di circostanze, le quali scagionino effettivamente un individuo dal reato che gli si potrebbe imputare, deve pur riconoscere con lealtà la esistenza di tali circostanze.

Con l'art. 1 insomma — come ha esposto il sen. Vicini nella relazione che precede lo schema redatto dal Comitato — si è voluta accertare la punibilità a proposito della uccisione e della cattura di selvaggina, effettuate senza uso di armi o arnesi di caccia, purchè questa « non sia avvenuta indipendentemente dalla volontà » di chi ne è stato la causa.

Non sarà inopportuno — sempre a proposito dell'art. 1 dello schema — specificare che in questo come in altri punti del progetto, parlando di esercizio di caccia si è inteso riferirsi anche all'esercizio della uccellagione, nonchè alla cattura, comunque realizzata, di specie di selvaggina.

L'art. 2 indica, al 1° comma, quali animali siano selvaggina e, per tale fatto, formino « oggetto » di esercizio venatorio. Solo per tali animali può parlarsi di caccia e, perciò, di applicabilità della relativa legge. Per tutte le altre specie di animali la legge stessa non ha ragione d'essere applicata, e non sorge, per conseguenza, quesito alcuno inerente alla legge medesima. Al 2° comma l'articolo in parola risolve la questione dell'appartenenza dell'animale cacciato o catturato. Occorre rilevare che il comma stesso parla soltanto di terreno libero, dal che si desume che, in terreno bandito, riservato, o comunque precluso alla caccia libera, la selvaggina, una volta cacciata o catturata appartiene, rispettivamente, al titolare della concessione o alla persona a favore della quale il libero esercizio della caccia è stato ivi precluso ai terzi. In bandita e in riserva, valgono, del resto, le norme imposte dal concessionario, norme che gli ospiti non hanno ragione di discutere. Per la bandita si fa riferimento alle cacce che in via di eccezione siano in essa consentite.

Si ritiene che l'art. 2 possa risolvere utilmente controversie che il testo unico del 1931-IX non prevedeva. Si tratta, perciò, di un aggiornamento che riuscirà senz'altro vantaggioso.

L'art. 3 abbandona la consuetudinaria denominazione di « selvaggina nobile stanziale » per usare quella più appropriata e più significativa di « selvaggina stanziale protetta ». La voce « nobile » non aveva più ragion d'essere, rappresentando un residuo del diritto feudale. Così si chiamava, infatti, la selvaggina la cui caccia era riservata al feudatario. L'elenco della selvaggina stanziale protetta, contenuto nello stesso art. 3, è — come avverte il sen. Vicini — tassativo, semprechè il Ministro competente non arrechi ad esso modifiche, attenendosi alle forme prescritte nell'ultima parte dell'articolo medesimo.

Confrontato con l'art. 3 del testo unico del 1931, l'articolo in esame mostra modifiche di lieve entità. Si è considerata selvaggina stanziale protetta l'istrice, la lepre bianca, nonchè il coniglio selvatico limitatamente alla Sicilia. Ma il coniglio è già da tempo considerato selvaggina nobile stanziale, per effetto di apposito decreto emanato in forza della facoltà prevista nell'ultima parte dello stesso articolo.

Parimenti l'art. 4 dello schema corrisponde più o meno, all'articolo 4 del testo unico del 1931-IX. Solo si è riconosciuta la necessità di considerare come nocive talune specie limitatamente nelle bandite e nelle riserve, per il fatto che ivi esse rappresentano il pericolo d'un danno che altrove sarebbe irrilevante. Analogamente si è provveduto riguardo ad uccelli nocivi alla piscicoltura per le località dove tale industria viene esercitata.

Importante è il comma 4° dello stesso art. 4, perchè rende possibile la difesa contro il cinghiale (considerato dal precedente articolo come selvaggina stanziale protetta) e contro l'istrice quando essi arrecchino danno ai fondi coltivati. Era questa una disposizione della quale si era manifestata in più d'una occasione l'assoluta necessità.

Vera e propria innovazione è quella recata dall'art. 5, in confronto all'art. 5 del Testo unico del 1931-IX, il quale — com'è noto — aveva suddiviso il territorio del Regno in ben sei *zone faunistiche*. Degli inconvenienti ai quali ha dato luogo la suddivisione stessa si è molto parlato nella stampa venatoria.

Nell'art. 5 dello schema in esame è rimasta soltanto la così detta *zona delle Alpi*, da considerarsi meritevole di particolare protezione sopratutto in vista delle specie di fauna per le quali essa presenta l'*habitat* più adatto.

In realtà la suddivisione in zone si proponeva unicamente la protezione delle specie degne d'essere tutelate. Con l'andar del tempo è avvenuto un fatto che ha risoluto diversamente il problema o i problemi che la suddivisione in zone intendeva affrontare. Il territorio, cioè, adatto al ripopolamento ha avuto via via una destinazione appropriata: riserve, bandite, « zone 24 » (e, cioè, zone dove si proibisce la caccia, a scopo protettivo delle specie di selvaggina ivi immesse, ai sensi dell'art. 24 del testo unico). Si sono, in altre parole, venute precisando località bene individuate e circa i cui confini non potevano sorger quelle dubbiezze possibili con le *zone faunistiche*. In tali località, l'interesse stesso della riproduzione rappresenta il freno più efficace per la caccia. Ma il rimanente territorio non deve essere più spezzettato. Non si può pretendere che il cacciatore si aggiri per le campagne con una carta di decifrazione più o meno ardua allo scopo di apprendere dove egli possa cacciare e dove ciò gli sia impedito.

Le *zone faunistiche* han fatto il loro tempo e l'abolizione di esse rappresenta uno degli aggiornamenti più importanti che si siano realizzati con lo schema in esame.

L'art. 6 provvede alla suddivisione del territorio del Regno in n. 17 compartimenti venatori, con sede nei capoluoghi delle provincie di Torino, Milano, Verona, Trento, Venezia, Trieste, Bologna, Ancona, Bari, Genova, Firenze, Pisa, Roma, Aquila, Napoli, Palermo e Cagliari. Suddivisione non già definitiva, ma quanto mai opportuna per ottenere che le esigenze locali abbiano modo di manifestarsi attraverso aggruppamenti di provincie che hanno affinità di bisogni e d'interessi.

« Mantenendo alla legge la necessaria unità nazionale », osserva il sen. Vicini, sarà dato così « variare le date di apertura e di chiusura... tenendo conto delle peculiari esigenze e dei ragionevoli desideri dei cacciatori, i cui voti verranno vagliati (dal superiore Ministero) ».

Ed eccoci, così al titolo II che disciplina l'esercizio della caccia. Per quel che concerne la relativa licenza (art. 7) si è creduto opportuno introdurne una di nuovo tipo che riguarda la semplice detenzione del fucile da caccia. E' questo un provvedimento che costituisce un colpo non indifferente per il bracconaggio; ma se si vuole combattere in modo efficace tale piaga non c'è da restare perplessi di fronte ai rimedi. Forse il lettore disattento potrebbe essere indotto a chiedersi se tale licenza, il cui costo, in forza dell'art. 90 *a*), è stabilito in L. 30, autorizzi a cacciare. E' chiaro che la risposta non potrebbe essere che negativa. A quale scopo si tiene in casa un fucile quando non si domandi la licenza di caccia? Per le eventuali esigenze della difesa personale. Ove si faccia uso dell'arma in tali eccezionali circostanze, la esibizione della detta licenza proverà che il detentore è in regola con le prescrizioni di legge. Tale obbligo, peraltro, di pagare L. 30 indurrà molti a chiedere la licenza di caccia. Va da sè — come osserva anche il sen. Vicini — che la licenza di caccia esime dall'obbligo della licenza di detenzione.

Le modalità per la concessione della licenza di caccia (art. 8 e 9) sono alquanto diverse da quelle attuali e sono state suggerite dalle esigenze della organizzazione. Chi si occupa di cose venatorie, sa con quale affanno il cacciatore segua il rinnovo della licenza allo scadere di essa. Le nuove norme sono, pertanto, molto opportune.

Un punto fin qui controverso, circa la facoltà di usare più di un fucile, pur essendo *unica* la licenza di caccia è stato chiarito con l'art. 9. Il cacciatore di valle — tanto per fare un esempio — vedrà così esaudito un voto che gli stava a cuore.

Irrilevanti sono le modifiche recate dall'art. 10 alle norme attuali. Solo si è previsto un minimo e un massimo per l'ammenda che colpisce chi, pure essendo munito di licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta.

L'art. 11 corrisponde in tutto e per tutto all'art. 10 del testo unico attuale.

L'art. 12 traccia, per così dire, i termini del calendario venatorio. Il cacciatore potrà rilevare che, consentendosi l'esercizio venatorio solo a partire dalla prima domenica di settembre, rimane esclusa la caccia agostana alla quaglia e, in genere, alle specie di passo. Il comma penultimo, tuttavia, dell'articolo stesso dispone che il Ministro competente possa consentire opportuni anticipi per l'apertura di tali cacce, suggeriti dall'andamento stagionale. Lo stesso art. 12 risolve anche il problema delle così dette *cacce primaverili* e, cioè, di quelle cacce (ivi compresa la caccia alla quaglia lungo il litorale) che consuetudinariamente hanno luogo dopo la chiusura generale.

Il calendario venatorio e, cioè, il prospetto delle date di apertura e di chiusura per le varie forme di caccia e di uccellagione è reso noto, di anno in anno, mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, emanato in base alle proposte dei Comitati compartimentali e sentito il Comitato centrale (art. 13).

La materia trattata dagli articoli 11 e 14 del Testo unico del 1931, trova negli articoli 14 e 15 dello schema in esame una sistemazione meglio rispondente alle necessità che si sono via via manifestate.

Si noti, poi, a proposito dello stesso art. 14 dello schema, che il divieto di usare nella zona delle Alpi il fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi è stato opportunamente riveduto. La nuova norma permette l'utilizzazione del detto fucile qualora il serbatoio sia modificato in modo che possa contenere una sola cartuccia. Importante, altresì (sempre a proposito dell'art. 14), il divieto (comma 2°) dell'uso di richiami accecati, con preciso riferimento anche alla quaglia, laddove l'ambigua disposizione dell'articolo 31-*a*) del testo unico del 1931, lasciava ritenere permesso l'uso stesso, dato che si limitava a vietare quello di *passeracei* accecati, mentre le quaglie sono gallinacei.

Perfezionata, inoltre, appare la norma relativa al divieto di usare per la caccia barche a motore (lettera *b*). In tale occasione il divieto è stato opportunamente esteso nei riguardi dei velivoli.

Quanto al divieto della uccellagione vagante col vischio, va ricordato ch'esso è, di fatto, già in vigore in forza di apposita norma ministeriale, adottata ai sensi dell'art. 24 del Testo unico del 1931.

Perfezionata è anche la norma relativa all'uso di sostanze venefiche.

Si noti, infine, che il divieto di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 14, va messo in relazione con la deroga prevista dall'art. 24 successivo (per i passeri e per gli storni).

L'art. 15 porta da m. 1000 (art. 14 del Testo unico) a m. 500 la distanza dal limite interno dell'arenile entro la quale l'uccellagione con reti è sempre vietata e precisa il divieto assoluto di uccellagione nei riguardi della quaglia, salvo ch'essa sia effettuata con *quagliare*. Va notato, però, che le quagliare stesse non possono funzionare con richiami acceccati, in forza della norma testè menzionata. Non sarà inopportuno notare che lo spazio (di m. 500) entro il quale non si caccia, si calcola a partire dall'estremo limite dell'arenile, andando verso l'interno.

L'art. 16 riproduce le norme contenute negli articoli 15 e 18 dell'attuale Testo unico che disciplinano i sistemi di uccellagione e gli appostamenti fissi, dando un migliore ordine a tale materia. Opportunamente l'articolo stesso precisa ciò che s'intenda per « stagione di caccia », al fine di stabilire tra l'altro in quale caso si ha l'appostamento fisso d'uccellagione, secondo quanto è previsto nel comma 2° dello stesso art. 16.

L'art. 15 del Testo unico attuale prevede, com'è noto, la possibilità di *più d'un capanno* per il sistema d'uccellagione con reti fisse, quando uno solo di essi sia in muratura e siano tutti entro il raggio di m. 300 dal capanno « principale ».

L'art. 18 dell'attuale Testo unico, nel parlare di appostamenti fissi, indica la circostanza dell'uso di essi per la caccia dei colombacci, colombelle, palmipedi e trampolieri; l'art. 16 dello schema in esame omette tale precisazione che poteva dar luogo a incertezze, in quanto limitava l'efficienza del capanno. Lo stesso art. 16, inoltre, stabilisce l'obbligo della denuncia degli appostamenti fissi di caccia e di uccellagione *in terreno libero* al Comitato provinciale della caccia. È chiaro che tale obbligo non incombe al concessionario di riserva o a chi abbia un impianto del genere su terreno proprio, precluso alla caccia dei terzi perchè recinto, ad esempio, in uno dei modi previsti dalla legge.

Si è voluto, infine, sottoporre gli appostamenti fissi a una tassa di concessione, allo scopo — come osserva il senatore Vicini — di « diminuirne il numero, che intralcia e impedisce in molte località la libera caccia, oltrechè per ragioni di giustizia, poichè un appostamento fisso costituisce in realtà una piccola riserva ».

L'aggiunta contenuta nell'art. 17, in confronto del corrispondente art. 16 dell'attuale Testo unico, non esige speciali chiarimenti. È ovvio che i dipendenti e le persone di famiglia del concessionario di un appostamento fisso possono rimanere nell'appostamento anche in assenza temporanea dello stesso concessionario. Potrà, in tal caso, essere da taluno formulato il quesito se — durante l'assenza in parola — le persone designate possano far funzionare l'impianto. La risposta deve essere affermativa, perchè non si comprenderebbe, altrimenti, la ragione dell'ultima parte del comma 1° dell'articolo in esame.

Che occorra il consenso del proprietario del fondo sul quale si impianta un appostamento fisso, risulta già dall'art. 19 dell'attuale Testo unico. L'art. 18 del progetto aggiunge che il consenso può essere dato altresì dal possessore del terreno, e precisa che il consenso è necessario anche per gli appostamenti temporanei, stabilendo che questi non possono sorgere a meno di m. 100 dal confine di bandite o di riserve.

L'art. 19 determina le zone di rispetto per gli appostamenti, chiarendo che è in facoltà del concessionario di esimere in tutto o in parte i terzi dagli obblighi che ne derivano. Le altre varianti dello stesso art. 19, in confronto del corrispondente art. 20 dell'attuale Testo unico, non esigono chiarimenti. Solo si osserva che si è abbandonata la sanzione dipendente da querela di parte, introducendo invece, anche in tale caso, quella dell'ammenda, perchè più rispondente alle concrete esigenze in tale materia.

L'art. 20 riproduce sostanzialmente norme già in vigore.

L'art. 21 stabilisce l'obbligo della delimitazione della *zona di rispetto* a mezzo di segnali perimetrali per tutti gli appostamenti fissi siano essi destinati alla caccia, come alla uccellagione, mentre l'art. 22 dell'attuale testo unico parla dei primi soltanto. Da notare, altresì, che a proposito di sanzione e, cioè, dell'ammenda, si parla di un minimo (L. 50) e di un massimo (L. 500), laddove nell'attuale testo unico è previsto solo il massimo (L. 500)

L'art. 22 determina la distanza per gli appostamenti fissi per la caccia e per l'uccellagione dei colombacci e colombelle e — a differenza di quanto si ha nell'art. 23 dell'attuale testo unico — precisa che la distanza medesima è da misurare dal rispettivo capanno principale.

L'articolo stesso contiene, altresì, una norma che tende ad evitare contestazioni, vietando — entro il raggio anzidetto — l'uso di richiami a vista (volantini e zimbelli) salvo che al titolare dell'impianto, purchè egli ottenga l'assenso del proprietario o del possessore del fondo.

L'art. 23 riproduce l'art. 24 dell'attuale testo unico e poichè a proposito di quest'ultimo è sorto — com'è noto — il dubbio che fosse in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di vietare anche in modo assoluto l'esercizio venatorio, si è usata una formula che non ammette eccezioni di sorta. Il 2° comma dell'art. 24 dell'attuale testo unico è stato soppresso, perchè la facoltà che con il comma stesso viene deferita al Ministro competente rimane compresa — ed estesa — in quella prevista dal penultimo comma dell'art. 12 dello schema in esame.

L'art. 25 dell'attuale testo unico si occupa di un argomento delicato quanto importante e, cioè, della protezione delle colture granarie dal passero. Il corrispondente art. 24 del progetto reca, al riguardo, talune innovazioni. Vi si parla, infatti, anche di protezione del riso, e la lotta è estesa anche allo storno, e si consente l'uso di mezzi proibiti (reti mobili e notturne). Si precisa, inoltre, che spetta al Prefetto della Provincia rilasciare le autorizzazioni in parola, le quali, fra l'altro, determineranno come possano essere utilizzati i passeri e gli storni catturati. E' chiaro che essi saranno di regola devoluti a istituti di beneficenza, dopo essere stati eventualmente utilizzati per esercitazioni di tiro. La custodia dei detti mezzi di cattura spetta al Comitato provinciale della caccia.

L'articolo in parola si occupa, altresì, dei danni che, nella penisola Salentina, i tordi sogliono arrecare agli ulivi e permette che, dal 15 ottobre al 21 marzo, i tordi stessi siano catturati anche con mezzi vietati, stabilendo le opportune garanzie per evitare abusi. E' evidente che, in tale caso, i tordi possono anche essere messi in commercio.

Nell'illustrare tale norma, il sen. Vicini mette in luce le ragioni che ne hanno consigliato l'adozione, non esclusa quella che tiene conto delle consuetudini locali e del notevole interesse economico che quelle popolazioni hanno a che la cattura di cui trattasi sia permessa.

Allo scopo di rendere più efficace la lotta contro gli animali nocivi (ch'è alla base d'ogni razionale ripopolamento faunistico), gli articoli 25 e 26 del progetto consentono la uccisione o la cattura dei nocivi (compresa la distruzione delle uova, dei nidi e dei piccoli nati), là dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina (sia pure per una sola specie). I detti articoli prevedono, altresì, la possibilità di cacciare nelle ore notturne, con le dovute cautele.

L'uso, per di più, di tagliole, bocconi avvelenati ecc. viene regolato diffusamente, a evitare danni alle persone e alle cose. Si af-

ferma, infine, che non è punibile chi abbia ucciso rapaci o nocivi per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o de' quali si abbia la custodia.

Il permesso di cacciare, in epoca di divieto, è deferito al Prefetto, a differenza di quanto avviene in forza dell'attuale testo unico che limita tale facoltà prefettizia nei soli casi della caccia al lupo e alle volpe.

Nell'illustrare le norme contenute nello stesso art. 25 il sen. Vicini afferma che la uccisione o la cattura di un nocivo è sempre permessa a chiunque, « anche se non munito di licenza di caccia ». Tale interpretazione non sembra accettabile, stante gli abusi ai quali essa darebbe luogo. Giudicherà il magistrato quando torni applicabile la norma di cui al comma penultimo dell'articolo in esame.

L'art. 27 del progetto reca anch'esso una modifica all'art. 27 dell'attuale testo unico, in quanto conferisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste la facoltà di autorizzare dovunque catture di selvaggina a scopo di ripopolamento, anche nei riguardi di colombi, storni e passeri per l'esercizio del tiro a volo in competizioni sportive e di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove sul terreno.

L'art. 28 — integrando l'art. 30 dell'attuale testo unico — precisa che non è consentito l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati ad uso pubblico o nei terreni destinati ad impianti sportivi. Lo stesso articolo stabilisce, tra l'altro, il divieto di caccia e di cattura nelle località dove il divieto stesso sia suggerito da esigenze militari, a giudizio insindacabile delle competenti autorità. Tali zone vanno, però, delimitate con tabelle perimetrali indicanti il divieto.

L'art. 29 riproduce la norma contenuta nell'art. 28 dell'attuale testo unico, non senza, però, precisare che il divieto di esercizio venatorio riguarda anche i giardini privati e stabilendo che il contravventore incorre nell'ammenda da L. 100 a L. 1000, laddove l'art. 28 dell'attuale testo unico prevede la querela di parte.

Va da sè che con la voce « caccia » — nel medesimo art. 29 — si è inteso parlare (come in altri casi analoghi) di *esercizio venatorio in genere*.

Nel detto art. 29, a proposito dei mezzi con cui un fondo può essere recinto, si parla, altresì di corsi o specchi d'acqua, il cui « letto » abbia una determinata profondità e larghezza. Va notato che per « letto » s'intende la parte bagnata dall'acqua, a differenza dell'« alveo » che può restare asciutto in talune epoche dell'anno.

Nell'articolo in esame, su proposta della Federazione della Caccia, si sarebbe voluto includere una norma in forza della quale in una villa, parco chiuso, etc. il proprietario non potesse autorizzare altri alla caccia, traendone un vantaggio. Il Comitato di riforma respinse la proposta, ravvisando che il provvedimento avrebbe avuto un carattere odioso nei riguardi del proprietario.

L'art. 30 disciplina l'esercizio venatorio sui terreni in attualità di coltivazione: argomento questo di particolare delicatezza, perchè se è vero che gli interessi agrari sono di gran lunga più importanti di quelli venatori, non può, d'altra parte, negarsi che, ove la caccia dovesse aver luogo esclusivamente su terreni incolti, tanto varrebbe abbandonare tale sport.

Si è cercato, perciò, di contemperare le opposte esigenze, meglio che non si sia riusciti a fare col testo unico del 1931. L'esercizio venatorio non è senz'altro proibito sui terreni in attualità di coltivazione, ma lo è solo quando esso possa « arrecare danno effettivo alle colture ». Tale è la premessa dell'articolo in esame, dopo di che si passa a precisare quando è che un terreno è da ritenersi « in attualità di coltivazione ».

Il comma 2°, si noti bene, è esemplificativo e non già tassativo e, qualora ricorrano le condizioni in esso previste, il terreno deve ritenersi protetto.

Niente, perciò, tabelle indicative del divieto.

L'art. 31 tratta l'argomento della caccia nei terreni vallivi e paludosi, disciplinata dall'art. 30 dell'attuale testo unico.

La disposizione che, nell'art. 30 dell'attuale testo unico, vieta di sparare in direzione delle abitazioni e delle vie etc., ha formato oggetto d'un articolo a sè e, cioè, dell'art. 32 del progetto, il quale è, in realtà, molto più preciso e circostanziato, data l'importanza dell'argomento, specie ai fini della pubblica sicurezza.

L'art. 33 disciplina i limiti della caccia e della uccellagione, secondo il tracciato dell'art. 31 dell'attuale testo unico. Come si è già visto, l'art. 14 del progetto permette la quagliara « purchè senza uso di richiami accecati ». Il divieto che se ne desume di accecare le quaglie è ribadito nello stesso art. 33 dove — a differenza di quanto si dice nell'art. 31 *a*) dell'attuale testo unico (« divieto di usare *passeracei* accecati ») — si stabilisce la proibizione categorica di usare richiami accecati, senza riferimento a una specie o ad un'altra di uccelli.

Da notare che si è vietato, altresì, di molestare con velivoli la selvaggina nei campi d'allevamento etc.; di cacciare a rastrello in terreno libero (non, perciò, in terreno bandito o riservato) in più di quattro persone e di usare quaglie per i tiri a volo. Le quaglie vive possono, invero, essere usate solo per l'addestramento dei cani e per le prove sul terreno.

In confronto del corrispondente art. 32 dell'attuale testo unico, l'art. 34 del progetto presenta le seguenti modifiche.

Si è, anzitutto, consentita la distruzione dei nidi costruiti sui pali e sui piloni delle linee di conduttura elettrica, distruzione che va effettuata dal personale addetto alla linea, a mezzo anche del fucile, ma con le debite cautele precisate nella norma in esame. Il comma penultimo, poi, disciplinando il caso di condanna di persona sottoposta a patria potestà, poi, soggiunge che, qualora il genitore o il tutore risultino insolvibili, la pena inflitta è convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'art. 136 del C. P.

Si è, infine, chiarito che non è punibile chi raccolga uova, nidi e piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte. Egli deve, però, segnalare il fatto al Comitato provinciale della caccia o alla più vicina sezione della Federazione italiana della caccia.

L'art. 35 differisce dal corrispondente art. 33 solo nella misura dell'ammenda che — in armonia con tutte le altre disposizioni — è maggiore sia nel minimo come nel massimo.

L'art. 36 vieta la caccia notturna, richiamandosi all'art. 25 che — come si è visto — prevede talune eccezioni nei riguardi degli animali nocivi. Quanto alla caccia notturna ai palmipedi e ai trampolieri, con appostamento fisso (« cuccio ») l'art. 34 dell'attuale testo unico la consente in zona VI o su specchi d'acqua naturali o artificiali. L'art. 36 del progetto è più restrittivo perchè la limita al litorale del Medio Adriatico e stabilisce le formalità da seguire per l'esercizio.

La norma in forza della quale è consentito lasciar tese le reti durante la notte (comma 2° dell'art. 34 dell'attuale testo unico) è, nel progetto — art. 36 — più esplicita e tale da non lasciar dubbi circa l'uso dei richiami.

L'art. 37 tratta il delicato argomento della caccia su terreno coperto di neve. Anche qui si è circostanziata meglio l'applicabilità della norma medesima, specificando i casi nei quali essa non ha effetto.

L'art. 38 (corrispondente all'art. 36 dell'attuale testo unico) ha aggiunto qualche altra specie protetta: l'orso (anche se non sia nel torpore invernale); la foca, per proteggere la « foca monaca », la quale vive lungo le coste sarde e — a quanto affermano gli studiosi — sembra sia per scomparire; i pipistrelli — nella qualità di insettivori — e i piccoli uccelli utili all'agricoltura, che fin qui erano egualmente protetti, in quanto se ne vietava l'uccisione e la cattura ai sensi dell'art. 24 del testo unico 1931-IX.

L'eccezione di cui al comma ultimo (relativo alle riserve) non deve stupire, in quanto il concessionario di esse è il primo interessato alla efficienza faunistica della zona.

Da notare che l'ente chiamato a dare pareri di carattere scientifico è il laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso la Regia università di Bologna, laboratorio che è ormai pienamente attrezzato per assolvere tale compito.

Il comma terz'ultimo risponde alla necessità di porre l'amministrazione pubblica in condizione di poter accogliere richieste che appaiano ragionevoli e, cioè, di poter autorizzare la caccia che si renda necessaria per circostanze tecniche.

L'art. 39 riproduce l'art. 37 dell'attuale testo unico con una opportuna aggiunta. Si è chiarito, cioè, che, in tempo di caccia chiusa, mentre il porto dell'arma da caccia è sottoposto alle speciali modalità di cui all'articolo stesso, alla osservanza di tali modalità non sono soggetti gli agenti di sorveglianza di cui all'art. 68 successivo. Essi, infatti, essendo autorizzati alla uccisione degli animali nocivi, devono essere in condizioni di effettuarla a ogni occorrenza.

L'art. 40 deferisce al Comitato provinciale della caccia la facoltà di rilasciare permessi per la detenzione di esemplari delle specie di selvaggina di cui all'art. 38 dell'attuale testo unico. Alle starne, pernici rosse, pernici sarde e coturnici (detto art. 38) si sono aggiunte le lepri e i fagiani. Per il rimanente l'articolo 40 in parola differisce dall'altro solo perchè stabilisce come deve comportarsi chi uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o selvaggina contrassegnata.

A proposito dell'art. 41, così come esso era stato formulato dal Comitato di riforma, il quale vi aveva incluso una norma concernente il divieto di acquisto e di vendita di passeracei di peso inferiore a gr. 40 (esclusi i passeri, i fringuelli e le allodole), il sen. Vicini osserva quanto appresso: « Di fronte alla campagna internazionale per sottrarre alla caccia i piccoli uccelletti, fino al peso di 60 grammi, il Comitato ha creduto di proporre un temperamento, vietando, all'art. 40, l'uccisione e la cattura degli uccelletti che hanno maggiore utilità per l'agricoltura e vietando il commercio degli altri, limitatamente però al peso di 40 grammi ed esclusi i passeri, le allodole e i fringuelli. Verrà così a mancare l'incentivo per le grandi stragi di piccoli uccelletti, mentre non verrà impedita la caccia agli stessi da parte dei più modesti cacciatori, quali gli

uccellinai ed i giovinetti che s'iniziano alla caccia. L'esclusione dei passeri, allodole e fringuelli è determinata dal loro grande numero che non teme le falcidie apportate dalla caccia ».

Non si è ritenuto, peraltro, opportuno accogliere tale proposta per non assumere impegni di carattere internazionale in una legge speciale, mentre — qualora intervengano intese tra i vari Stati, nella materia in questione — sarà sempre possibile, in base alle facoltà deferite al Ministro competente, d'intervenire per modificare le norme recate dalla nuova legge. È evidente che una disposizione come quella proposta dal Comitato, oltre essere di difficile applicazione, come giustamente osservava la Federazione della Caccia, deluderebbe troppo le aspettative dei cacciatori.

L'art. 41 in esame reca, inoltre, le seguenti modifiche a confronto dell'art. 39 dell'attuale testo unico. Si è implicitamente vietata la detenzione, la vendita e il commercio anche del cinghiale (salvo che non sia munito di contrassegno indicativo della provenienza); si son dati otto giorni (salvo ulteriore proroga) anzichè cinque per lo smercio della selvaggina dopo l'epoca della chiusura; si è meglio disciplinata la detenzione di selvaggina in frigorifero; si è protetta la pernice sarda, limitandone la esportazione e si è abrogata la norma che consentiva il commercio della selvaggina sarda.

L'art. 42 disciplina l'introduzione dall'estero di selvaggina viva ad evitare inutili sperperi di valuta, qualora la selvaggina stessa non abbia la probabilità di acclimarsi.

Le norme che riguardano le bandite, le zone di ripopolamento e cattura e le riserve sono raggruppate nel Titolo III

L'art. 43 riproduce meglio chiarite disposizioni che nell'attuale testo unico si trovano negli articoli 41, 45, 49, 57 e 58.

Si determinano, anzitutto, gli scopi cui tendono le bandite le zone di ripopolamento e cattura e le riserve per poi darne la definizione; si precisano le circostanze in cui non è ammesso l'esercizio venatorio ai margini di esse; si vieta di raccogliere, entro tali zone, selvaggina colpita dall'esterno e si dà facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di autorizzare la caccia, la cattura e il commercio di selvaggina anche nelle bandite, qualora si verifichino le necessità specificate nell'articolo stesso. Meglio disciplinata è la materia attinente ai permessi per cacciare in riserva.

L'art. 44, pur riproducendo sostanzialmente le norme contenute negli articoli 42 e 44 dell'attuale testo unico, arreca ad esse talune modifiche. La inclusione in una bandita o in una riserva di terreni appartenenti a persone che non abbiano dato il proprio consenso può avvenire *coattivamente*, anche ai confini della bandita o della riserva. Il complesso, però, di tali terreni inclusi coattivamente non deve superare il quinto della estensione della riserva consorziale ed il decimo delle bandite o riserve appartenenti ad un unico concessionario. Da ricordare, al riguardo, che l'attuale testo unico (articolo 42) fissa il detto limite al decimo anzichè al quinto. In compenso, però, l'art. 44 in esame prevede un indennizzo come corrisposta della inclusione coattiva.

L'accennata norma non deve essere ritenuta lesiva per i proprietari di terreni che non intendano aderire alla iniziativa della costituzione di una bandita o di una riserva. Un esame obiettivo dell'argomento e una conoscenza esatta dello stato delle cose, inducono a ritenere che la norma in parola varrà ad evitare i molteplici abusi fin qui lamentati e, cioè, le inclusioni *di fatto*, dovute di frequente alla indolenza degli interessati, nonchè le incertezze così facili a verificarsi in confronto di vaste estensioni a proprietà molto frazionata.

Con l'articolo in parola si riconosce, in sostanza, quanto appresso:

1) le bandite e le riserve di caccia rappresentano uno dei mezzi più idonei al ripopolamento, specie se non presentino frastagliamenti di terreni non aderenti;

2) la pubblica Amministrazione dev'essere in grado di stabilire quali terreni siano banditi o riservati e quali no;

3) la menomazione per il proprietario il cui fondo venga incorporato d'autorità in una zona bandita o riservata è sanata dall'indennizzo.

L'art. 45 regola il collocamento delle tabelle indicative del divieto di caccia e stabilisce le sanzioni nelle quali incorre chi commetta abusi in tale materia (art. 44 e 63 dell'attuale testo unico) Le modifiche sono rappresentate da lievi ritocchi alle norme attuali, allo scopo di chiarirne e precisarne la portata.

L'art. 46 non dà luogo a speciali rilievi. Esso indica, infatti, come deve esser documentata la domanda di concessione di bandita o di riserva. L'attuale testo unico, fa richiamo, per tale materia, al regolamento che non fu poi mai pubblicato, in modo che la prassi amministrativa si è basata fin qui su quanto dispone il regolamento, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448.

L'art. 47 stabilisce l'obbligo per il concessionario di una bandita o di una riserva di disporre una adeguata sorveglianza. Le guardie giurate devono essere iscritte alla M.V.S.N., salvo il mantenimento in servizio delle guardie che già lo prestino e non possano ottenere la detta iscrizione. In tale senso l'art. 47 in esame precisa meglio le norme contenute negli articoli 44 e 45 dell'attuale testo unico.

L'art. 48 riproduce l'art. 48 dell'attuale testo unico.

I motivi di revoca delle concessioni in parola, appena accennati, nell'art. 47 dell'attuale testo unico, formano oggetto di dettagliata disciplina nell'art. 49 del progetto. Il che era necessario per evitare i numerosi ricorsi che si sono avuti nei casi di revoca.

Non la sola revoca è prevista dallo stesso art. 49, ma altresì una sanzione per così dire intermedia. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, cioè, in luogo della revoca della concessione, avuto riguardo alle circostanze di fatto, comminare al concessionario il pagamento, a favore dell'Erario, di una somma da L. 500 a L. 3000. Qualora tale pagamento non abbia luogo è disposta la revoca.

L'art. 50 (art. 41 dell'attuale Testo unico) si occupa delle foreste demaniali alla cui gestione provvede l'Azienda di Stato per le foreste stesse. Tutte le foreste in parola sono di diritto costituite in bandita, senonchè il Ministro ha la facoltà di fare eccezione per quelle che non si prestino allo scopo. E' stata, invece, soppressa la facoltà di trasformare le bandite medesime — in tutto o in parte — in riserve.

Lievi modifiche presenta l'art. 51 del progetto in confronto dell'articolo 43 dell'attuale testo unico: la più notevole è quella in forza della quale una bandita non può essere trasformata in riserva che dopo cinque anni dalla data di costituzione, laddove il testo unico del 1931-IX ne richiede nove.

Un attento esame meritano gli articoli 52-55 del progetto, in quanto essi, oltre a richiamare l'art. 42 dell'attuale testo unico, si ricollegano anche in parte all'art. 24 dello stesso testo unico. A tale proposito il sen. Vicini riassume per così dire la storia dello stesso art. 24 il quale ha offerto — come è noto — il modo di costituire rapidamente e con poche formalità oasi di ripopolamento e di cattura della selvaggina, per poter rifornire la Nazione e svincolarla dalla necessità d'importare riproduttori dall'estero. Applicando il divieto assoluto di esercizio venatorio di cui all'art. 24 del Testo unico, si sono avute numerosissime località dove la caccia e la uccellagione sono di anno in anno vietate a chiunque per il fatto che ivi si effettua un intensivo ripopolamento. Tali località vengono, nel progetto, denominate « zone di ripopolamento e cattura ». In esse — all'atto della riapertura — si osserva una rigorosa disciplina, per evitare ciò che si è deplorato a proposito delle così dette « zone 24 », e, cioè, le stragi di selvaggina, dopo che si è ottenuto un certo ripopolamento.

L'art. 53 provvede alla costituzione coattiva di tali zone. in analogia a quanto si è visto a proposito di bandite e di riserve

L'art. 54 fissa la durata delle zone medesime e contiene le norme relative alla gestione, non senza prevedere il caso d'indennizzo agli agricoltori danneggiati dalla selvaggina resa più frequente.

In forza, poi, dell'art. 55, la zona non rinnovata all'atto della scadenza, resta costituita in riserva per la sola annata venatoria successiva alla scadenza stessa. Durante questo tempo la caccia viene limitata, appunto per evitare le distruzioni di selvaggina alle quali si è fatto cenno.

L'art. 56, parlando delle Riserve Reali, riproduce l'art. 49 dell'attuale Testo unico e non dà, perciò, luogo a rilievi.

L'art. 57 considera i Parchi nazionali come riserve di caccia godenti gli stessi privilegi stabiliti per le Riserve Reali, salvo che per essi vige l'obbligo delle tabelle perimetrali.

Lo stesso art. 57 conferma la norma di cui all'art. 49 (comma 3°) dell'attuale Testo unico, relativo alle riserve esistenti sul lago Trasimeno.

L'art. 58 riproduce l'art. 50 del testo unico del 1931-IX, con talune modifiche. Il permesso, cioè, di cacciare che il Prefetto della Provincia ha facoltà di rilasciare entro la così detta *zona di confine* è valevole fino a che non venga revocato. La delimitazione di detta zona spetta ai rispettivi Prefetti, anzichè al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il permesso del Prefetto è, inoltre, necessario per costituire riserve nella *zona di confine*. Con ciò non s'intende stabilire che per la costituzione di tali riserve non occorra ottemperare a tutte le formalità che la legge prescrive per le riserve in genere. Solo è necessario, per di più, il nulla osta del Prefetto per la costituzione della riserva, costituzione che — com'è naturale — implica la facoltà di cacciare entro i limiti di essa da parte del concessionario, delle persone della di lui famiglia nonchè da parte degli invitati nella riserva medesima.

L'art. 59 riproduce le norme contenute negli articoli 43 e 51 dell'attuale Testo unico a proposito della costituzione delle riserve con talune modifiche. La estensione *minima*, cioè, è di ha. 150, anzichè di ha. 100. Per oltrepassare il massimo della estensione (ha. 2000) fino ad ha. 4000, occorre il parere del rispettivo Comitato provinciale nonchè del Comitato centrale della caccia. Il limite di ha. 4000 non vale per le riserve nella zona delle Alpi nè per quelle costituite, ai sensi dell'art. 31, in terreni vallivi e paludosi dove si eserciti l'industria della pesca.

Al limite minimo è dato derogare per i terreni completamente cintati. Tali terreni sono considerati come *riserve chiuse.*

L'art. 60 riannodandosi al tema già trattato nell'art. 51, raffigura l'ipotesi delle riserve così dette consorziali.

Come ben osserva il sen. Vicini, a proposito di tali riserve, in realtà, « la maggior parte dei proprietari (talora tutti) non sono cacciatori e si limitano a dare il loro *consenso* alla costituzione della riserva sui loro terreni. Più aderente alla realtà è, pertanto, stabilire che la riserva è concessa al cacciatore che ne faccia richiesta e che, ove non sia esso stesso proprietario, abbia ottenuto dai proprietari del terreno il relativo permesso ».

L'art. 61 si propone di aggiornare l'art. 53 dell'attuale testo unico per ciò che concerne la imposta ettariale (più propriamente denominata *tassa ettariale*), nonchè la tassa di bollo per le tabelle. Si è disposto un lieve aumento di tali oneri per dare al Ministero i mezzi necessari per corrispondere premi ai concessionari di riserve nelle quali si pratichino intensivi allevamenti di selvaggina.

Per ciò che riguarda l'affitto delle riserve non si hanno modifiche di rilievo; solo si è stabilito che il relativo contratto, per essere riconosciuto valido agli effetti di legge, deve essere stato notificato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale competente, laddove, nell'art. 59 dell'attuale Testo unico, si parla di un semplice « visto ».

L'art. 62 precisa gli obblighi che incombono ai concessionari di riserve quanto a ripopolamento, nonchè quanto a favorire le condizioni adatte alla sosta della selvaggina di passo.

Non può sfuggire a un attento esame come il progetto abbia voluto dare — giova ripeterlo — un assetto meglio appropriato alla riserva di caccia, riconoscendo che essa risponde ad un interesse di carattere generale e, insieme con le bandite vere e proprie e con le zone di cattura e di ripopolamento, rende possibile di affrettare la soluzione del problema dello stesso ripopolamento, che la suddivisione del territorio del Regno in *zone faunistiche* non si è mostrata capace di assicurare.

« E' sembrato giusto derogare », osserva il sen. Vicini, « per le riserve a talune norme di caccia necessarie solo in terreno libero; mentre l'interesse stesso del concessionario è garanzia contro possibili abusi ».

D'altra parte è innegabile che le sanzioni quanto a inadempienze — sempre per le riserve — sono molto più rigorose nel progetto che non nell'attuale Testo unico. In altre parole si deve esigere che le riserve siano così come la legge le configura. Ma se esse rispondono alle finalità tenute presenti dalla legge, non c'è ragione di pretendere che i rispettivi concessionari si astengano da atti che possono essere utili per la gestione della zona, e, cioè, da quelle forme di caccia che sono consigliate da una buona tecnica di ripopolamento (proporzione fra i sessi, uccisione degli esemplari vecchi, ecc.).

L'art. 63 risponde a tali vedute e sarebbe in errore chi fosse indotto a considerarlo ispirato a criteri di parzialità per i riservisti Se una riserva, insomma, funziona come deve, il concessionario può senz'altro avere — in un certo senso ed entro certi limiti — mano libera nell'interno di essa: diversamente tanto varrebbe revocare la relativa concessione.

L'art. 64 prevede le condizioni che rendono un terreno meglio indicato alla costituzione di riserva. E siccome si è riconosciuta la convenienza di favorire anche la costituzione di riserve per specie di passo, si è prevista, tra le dette condizioni, quella dell'esser una località idonea alla « sosta » della selvaggina. Basta pensare all'Estuario Veneto per convincersi della convenienza di riservare alla caccia anche località che — pur essendo sprovviste di specie stanziali — sono, peraltro, frequentate da ingenti masse migratici.

Il comma 3° dello stesso art. 64 risponde alla opportunità di adottare criteri alquanto restrittivi allorchè si tratti di concedere riserve intorno alle città capoluogo di provincia. Bisogna considerare, infatti, che è per l'appunto la zona che circonda tali città il luogo preferito dai cacciatori che non dispongono di riserve.

Le disposizioni dell'art. 65 non si applicano nè alla zona delle Alpi, nè nei riguardi delle riserve concesse in vista di esigenze relative all'industrie della pesca: di quelle riserve, cioè, per le quali già l'art. 59 ha stabilito una deroga a ogni limite di massimo quanto all'estensione.

L'art. 66 stabilisce che quando in una provincia si sia prossimi a saturare la superficie disponibile per le concessioni del genere (articolo 66) e vi siano, d'altra parte, più domande di concessioni, debba darsi la preferenza a quelle che presentino condizioni d'ambiente più favorevoli alla migliore utilizzazione faunistica e venatoria. Là dove, poi, vi siano località frequentate a preferenza da specie di passo e adatte, perciò, alla libera caccia, lo stesso art. 65 stabilisce che le concessioni di riserve possano essere disposte con criteri più restrittivi.

L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve, in ciascuna provincia, non deve superare il quinto del territorio utile alla caccia. In detto quinto non sono calcolate le riserve reali, i Parchi nazionali, le bandite demaniali e le zone di ripopolamento e di cattura della selvaggina. Dal che deriva (art. 66) che, praticamente — ove ciò appaia opportuno nell'interesse generale — tutto il territorio di una provincia può essere precluso alla libera caccia, attraverso questa possibilità di dilatazione, diciamo così, delle zone di ripopolamento e di cattura.

Il 1° comma dello stesso art. 66 parla di *territorio effettivamente utile.* Come va intesa tale parola? E' chiaro che si vuole alludere al territorio dove la caccia è possibile, escludendo, perciò, il caseggiato e ogni altra località dove, per un motivo qualsiasi, la caccia non sia consentita.

L'art. 67 prevede la concessione di riserve per la zona delle Alpi. Da notare che l'art. 62 del testo unico non è stato riprodotto. Ogni accenno esplicito o anche implicito alle Provincie, ormai da oltre un ventennio ridonate alla Patria, nel progetto in esame scompare. Vi si parla, invece, della zona delle Alpi, la quale esige — senza alcun dubbio — un trattamento diverso perchè presenta una fauna particolarmente ricca e degna di speciale protezione.

I comuni della zona delle Alpi hanno la facoltà di costituire in riserva tutto il territorio compreso nella propria circoscrizione, escluse le zone riservate dai privati, a condizione che il territorio medesimo venga ceduto in gestione alle Sezioni della Federazione italiana della caccia, a vantaggio di tutti i rispettivi iscritti. In vista di tale riservismo, per così dire totalitario, cessa la necessità del palinamento con tabelle della linea che intercede tra riserva e riserva o tra bandita e riserva.

Le modifiche arrecate all'art. 64 dell'attuale testo unico dall'articolo 68 del progetto non dànno luogo a speciali osservazioni. Solo è apparsa la opportunità di conferire alle guardie giurate, preposte alla sorveglianza nelle bandite e nelle riserve, l'esercizio dei propri poteri anche fuori di esse e cioè sul territorio dei comuni limitrofi. Diversamente il bracconiere, una volta varcato il confine di una riserva, non potrebbe essere perseguito dall'agente di sorveglianza.

A proposito dell'art. 69 è da osservare che le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio dei guardiacaccia dei Comitati provinciali della caccia sono stati esentati da ogni tassa di bollo e di concessione. Per le guardie giurate volontarie poi non vi è obbligo di assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, nè per gli infortuni.

L'art. 70 riproduce, in sostanza, le norme dell'art. 65 dell'attuale testo unico. Solo si è chiarita la facoltà, per gli agenti di vigilanza, di portare l'arma da caccia, con munizione spezzata, anche in epoca di divieto, senza di che — come si è già visto a proposito dell'art. 25 — non potrebbero uccidere gli animali nocivi.

In merito all'art. 71 si osserva che è stato stabilito che gli agenti, in caso di contestata contravvenzione, « debbono sempre sequestrare le armi, gli strumenti o ordigni e la cacciagione, eccettuato il cane ». Si è chiarito, inoltre, che « i mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servano direttamente a compiere atti di caccia ». Chiarimento indispensabile, come a esempio nel caso della lepre uccisa con l'automobile che procedesse a tal fine coi fari accesi.

L'art. 72 precisa come deve essere redatto il verbale di contravvenzione. Ciò nell'interesse stesso dell'autorità di tali agenti, la quale rimane certo alquanto menomata nel caso in cui il contravventore rimanga assolto. E la soluzione è — com'è ben noto — frequente quando la base della vertenza e, cioè, il verbale, non sia redatto con la dovuta precisione.

Copia del verbale va rimesso, altresì, al Comitato provinciale della caccia, il quale ne dà comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al contravventore ove questo non abbia avuto di persona la contestazione della contravvenzione stessa.

Il comma ultimo del medesimo art. 72 provvede alla destinazione della selvaggina sequestrata viva in campagna.

Il problema dei cani vaganti è stato risolto negli articoli 73-75. Si è voluta limitare la possibilità dell'uccisione del cane, e in ciò i detti articoli differiscono dalle corrispondenti disposizioni dell'attuale Testo unico. Un cane vagante, in altre parole, può essere ucciso quando, introdottosi in bandita o in riserva, arrechi effettivo danno alla selvaggina, solo, però, nelle ore della notte e sempre che la cattura o il riconoscimento non siano possibili. E' sembrato, altresì, equo ridurre la pena nel caso che il cane s'introduca in bandita o in riserva per inseguire o raccogliere selvaggina scovata o colpita fuori di esse. Si è, inoltre, stabilito l'ammontare delle spese di manutenzione per i cani catturati.

Ed eccoci alle sanzioni.

L'art. 76 non reca innovazioni di rilievo al corrispondente art. 70 del testo unico. Con l'art. 77 si è stabilito che si possa addivenire ad oblazione per tutte le contravvenzioni punibili con la sola am-

menda, salvo che la caccia o la uccellagione vengano esercitate senza licenza, o facendo uso di mezzi proibiti.

L'art. 78 stabilisce i casi nei quali il Comitato provinciale della caccia trasmette il verbale di contravvenzione al Pretore: quando, cioè, l'oblazione non sia ammessa, ovvero la domanda di essa venga respinta o non sia stata presentata entro il termine prescritto, e quando, infine, il contravventore non abbia pagato — sempre entro il termine stabilito — la somma fissata a titolo di oblazione. Il cancelliere della competente autorità giudiziaria deve trasmettere al Comitato provinciale della caccia copia del dispositivo di ogni sentenza. Deve per di più trasmettere alla Regia Questura copia del dispositivo di ogni sentenza di condanna (art. 79).

La condanna (art. 79), oltre la revoca della licenza, importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione, nonchè della selvaggina, ma non del cane. La revoca della licenza è, peraltro, disposta solo se il reato sia consistito nel cacciare o uccellare in tempo di divieto generale, o con armi e mezzi vietati o a danno di selvaggina stanziale protetta.

Si è esclusi per sempre dalla concessione di licenza nel caso di più di due condanne.

Per effetto dell'art. 80 il Ministro per le finanze provvede annualmente alla iscrizione nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una somma corrispondente all'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente a titolo di oblazione o a seguito di condanna per contravvenzione sulla caccia.

Ed eccoci agli organi consultivi.

L'art. 81 del progetto costituisce un Comitato centrale della caccia, in luogo della Commissione venatoria centrale (art. 74 dell'attuale testo unico). E' da rilevare, in proposito, che si è voluto creare un organo composto di pochi membri, al fine di ottenere che esso sia facilmente e rapidamente convocabile e possa, cioè, funzionare con la prontezza talvolta necessaria riguardo a questioni da risolvere entro il più breve termine di tempo.

Con l'art. 82 si sono costituiti gli organi periferici, denominati Comitati provinciali della caccia.

In tale punto, il progetto differisce profondamente dal testo unico del 1931-IX, e si allontana — come si è detto in principio — dalle proposte del Comitato di riforma, secondo le quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non avrebbe dovuto avere in provincia un organo proprio, il che non era ammissibile. I Comitati provinciali differiscono, altresì, dalle attuali Commissioni venatorie e rappresentano un rafforzamento dell'autorità statale, alla periferia, per ciò che si attiene alla caccia.

L'art. 82 realizza tale importante innovazione e l'art. 83 precisa i compiti dei Comitati.

L'art. 84 si occupa, invece, dei Comitati compartimentali, ricollegandosi all'art. 16 del progetto.

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso la Regia Università di Bologna è l'organo di consulenza scientifico-tecnica. L'art. 85 ne disciplina il funzionamento e l'attività.

Il titolo VI si occupa della Federazione italiana della caccia e degli organi dipendenti.

Gli articoli 86, 88 si occupano della Federazione italiana della caccia e ne precisano i compiti e le attribuzioni.

L'art. 89 stabilisce che la Federazione stessa provvede alla costituzione dei propri organi periferici.

Gli articoli 90 e 91 presentano, in confronto degli articoli 85 e 86 dell'attuale testo unico, talune modifiche nel senso che il costo delle varie licenze nonchè l'importo delle rispettive sopratasse hanno subito dei ritocchi.

È da ricordare che l'importo dell'accennate sopratasse è devoluto principalmente ai fini della organizzazione.

Gli articoli 92 e 93 disciplinano la distribuzione dei mezzi economici ai vari enti e organismi previsti dalla legge.

E si è giunti, così, alle disposizioni transitorie e finali (articoli 94 - 99) che non dànno luogo a speciali rilievi.

SIRE!

L'unito provvedimento, atteso con vivo desiderio dai cacciatori, sembra atto a risolvere i più importanti problemi venatori. Nel sottoporre, perciò, alla firma augusta della Maestà Vostra il relativo decreto, credo di poter dichiarare che anche in una materia così facile alle vivacità delle contese perchè essenzialmente sportiva, il Regime ha saputo costruire qualcosa di duraturo.

Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 224, col quale fu data facoltà al Governo del Re di provvedere alla revisione del Testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931-IX, n. 117;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Comitato di cui al succitato R. decreto-legge numero 836;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 73. — MANCINI.

TESTO UNICO DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

Art. 2.

Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà, eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.

In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finchè non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non costituito in bandita o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:

a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonchè, limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;

b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;

c) tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.

Con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale della caccia, può includere nell'elenco della selvaggina stanziale protetta altre specie di selvaggina od escluderne alcune, e ciò anche limitatamente a determinate zone o località.

Art. 4.

Agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:

a) fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico;

b) fra gli uccelli: le aquile, i nibbi, l'astore, lo sparviero e il gufo reale.

Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altresì, considerati nocivi la martora, la donnola, i rapaci diurni e notturni, i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza, la ghiandaia e le averle. Sono parimenti considerati nocivi gli aironi e i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.

E' equiparato ai nocivi il gatto domestico vagante oltre 300 metri dall'abitato.

Il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducano nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producano danni.

Anche per gli animali nocivi spetta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la facoltà prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 5.

Agli effetti della presente legge la regione delle Alpi è considerata zona faunistica a sè stante. I confini di essa sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sentiti la Federazione italiana della caccia, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il Comitato centrale della caccia.

Nella delimitazione della zona si seguono possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili, quali corsi d'acqua, strade, ecc.; nei tratti ove ciò non sia possibile, i Comitati provinciali della caccia possono collocare tabelle con la dicitura « Zona delle Alpi » esenti da ogni tassa di bollo.

Art. 6.

Il territorio del Regno è suddiviso nei seguenti Compartimenti venatori che hanno per capoluogo quello della Provincia rispettivamente indicata per prima:

1) Torino, Asti, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara;
2) Milano, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova;
3) Verona, Sondrio, Bergamo, Brescia, Vicenza, Treviso;
4) Trento, Bolzano, Belluno;
5) Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna;
6) Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume, Zara;
7) Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza;
8) Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Chieti, Pescara, Teramo, Forlì;
9) Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera;
10) Genova, Imperia, Savona, La Spezia;
11) Firenze, Arezzo, Siena, Perugia, Terni;
12) Pisa, Lucca, Pistoia, Livorno, Grosseto, Apuania;
13) Roma, Littoria, Frosinone, Rieti, Viterbo;
14) Aquila, Benevento, Avellino, Potenza, Campobasso;
15) Napoli, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;
16) Palermo, Siracusa, Messina, Catania, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa;
17) Cagliari, Nuoro, Sassari.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Federazione italiana della caccia e il Comitato centrale può, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, modificare la circoscrizione dei Compartimenti venatori, secondo le speciali esigenze tecniche di protezione e di incremento della fauna di ciascun Compartimento.

TITOLO II.

Esercizio della caccia.

CAPO I.

Licenza di caccia.

Art. 7.

La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.

Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E' però consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza.

Il fucile da caccia per munizioni spezzate non può essere detenuto, neppure nella propria abitazione, da chi non sia munito della licenza di caccia, ovvero non abbia ottenuto speciale licenza dall'autorità di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative.

Art. 8.

La licenza di detenzione del fucile da caccia nell'abitazione è concessa dalla Questura ed è valida sino a che non venga

dalla stessa revocata, salvo il pagamento della tassa annua di cui all'art. 90, lettera a). Tale licenza autorizza la detenzione anche di più fucili.

La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellagione sono concesse dal Prefetto o dal Questore secondo la rispettiva competenza a norma della legge di pubblica sicurezza.

Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia devono essere uniti, oltre ai documenti di rito ed al vaglia postale per l'importo della tassa e sopratassa di cui agli articoli 90 e 91, il tagliando della tessera d'iscrizione alla sezione cacciatori del luogo di residenza del richiedente e la ricevuta della quota dovuta al C.O.N.I. Il versamento delle quote per la tessera sezionale e per quella dovuta al C.O.N.I. viene fatto, fino alla concessione o rinnovazione della licenza, a titolo di deposito provvisorio, e, in caso di mancato accoglimento da parte dell'autorità competente della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, le quote di cui sopra vengono restituite all'interessato.

La disposizione dell'art. 43 lettera c) della legge di pubblica sicurezza non si applica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese alla sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della provincia, la concessione e la revoca delle licenze sopra indicate.

Art. 9.

La licenza di caccia e di uccellagione è personale ed è valida, salvo revoca, per cinque annate venatorie, compresa, in esse, quella in corso al momento del rilascio. Tale validità è subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa e sopratassa, nonchè al pagamento delle quote dovute.

A tale effetto, per anno venatorio s'intende il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno successivo.

La vidimazione annuale può essere effettuata dall'autorità locale di pubblica sicurezza su delega dell'autorità provinciale. Essa viene rifiutata quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza stessa.

In pendenza della formalità della vidimazione o della rinnovazione il titolare della licenza conserva il diritto a portare l'arma per il mese successivo alla scadenza, purchè dimostri, mediante le apposite ricevute, di avere eseguito, nel precedente mese di giugno, il versamento della tassa, della sopratassa e delle quote di cui sopra.

In caso di rifiuto della vidimazione o della rinnovazione della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa con la detrazione di un dodicesimo che resta devoluto all'erario dello Stato.

Nella domanda di vidimazione della licenza nel quinquennio è sufficiente indicare la data e il numero della licenza in corso. Il foglietto bollato dell'anno precedente sarà ritirato dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo.

La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e per le foreste, saranno determinati i nuovi modelli delle licenze di caccia e di uccellagione, le loro caratteristiche, nonchè le norme per l'applicazione.

Art. 10.

Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, il concessionario deve essere munito della prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 40.

Non si procede contro colui che, nel termine di cinque giorni, a decorrere da quello della contestazione della contravvenzione, paghi all'agente che l'ha contestata o al Comitato provinciale della caccia o al locale organo della Federazione italiana della caccia una somma corrispondente al minimo della predetta ammenda, ed esibisca, in pari tempo, la licenza. Avvenuto il pagamento, sono restituiti l'arma, le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellagione eventualmente sequestrati e la somma viene devoluta all'Erario, secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.

Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, il verbale di contravvenzione è trasmesso al Pretore per il procedimento penale.

Art. 11.

Durante l'esercizio della caccia o dell'uccellagione, la licenza di cui agli articoli precedenti autorizza a portare qualunque utensile da punta o da taglio atto a provvedere all'impianto di appostamenti o ad arnesi per la caccia o l'uccellagione, o a sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della selvaggina.

CAPO II

Caccia e uccellagione.

Art. 12.

La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale è permessa dal 1° novembre al 31 gennaio;

b) la caccia al fagiano, nelle riserve, è consentita fino al 31 gennaio;

c) l'uso dei cani levrieri è consentito dal 1° ottobre al 30 novembre;

d) nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre;

e) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude il 1° novembre.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può consentire, eccetto che nella zona delle Alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo; nonchè l'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a centimetri 3 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi e ai trampolieri, esclusa la beccaccia, fino alla stessa data.

Il Ministro può, inoltre, udito il Comitato centrale, consentire alcune forme di caccia o di uccellagione, anche anteriormente alla prima domenica di settembre e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori o determinate località ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie, ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza

economica. In tal caso il Ministro determina le condizioni di tempo e di luogo in cui tali autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture ed alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000, e da L. 400 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

Art. 13.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sulle proposte dei Comitati compartimentali e sentito il Comitato centrale, determina, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* il calendario venatorio indicante i termini di apertura e di chiusura della caccia e dell'uccellagione.

Art. 14.

La caccia può essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi è vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.

L'uccellagione può essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere *g*) e *h*) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purchè senza uso di richiami accecati. Ogni altro tipo di uccellagione è vietato.

Sono del pari vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;

b) la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;

c) le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili;

d) il soprerba, lo strascino o strusa;

e) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;

f) l'uccellagione vagante col vischio;

g) le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;

h) le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;

i) i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;

l) le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;

m) i lacci di qualsiasi specie.

Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi i congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

Nella caccia col furetto è vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al Comitato provinciale della caccia.

La caccia a cavallo alla volpe con cani da seguito è regolata dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 200 a lire 1000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, con l'ammenda da L. 400 a L. 2000.

Art. 15.

L'uccellagione con reti è sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare fino alla distanza di metri 500 dal limite interno dell'arenile, e nei valichi montani di altitudine superiore ai 1000 metri.

E' altresì vietata l'uccellagione con reti alle quaglie, eccetto che per mezzo della quagliara.

Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 14.

CAPO III

Appostamenti fissi.

Art. 16.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia: quali i capanni, nonchè le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita, per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio dell'uccellagione almeno per una stagione di caccia, e, per le reti orizzontali, da caposaldi solidamente infissi nel terreno.

Per stagione di caccia s'intende il periodo che intercede tra la data di apertura e quella di chiusura per la caccia alla specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce.

Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno o di un'imbarcazione, purchè si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e non possono estendersi a più di 300 metri dal capanno principale.

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione, in terreno libero, debbono essere denunciati ogni anno al Comitato provinciale, previo pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera *l*), della presente legge.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

Art. 17.

Per il funzionamento di appostamenti fissi il titolare può farsi aiutare da uno o più dipendenti o persone di famiglia, preventivamente designati al Comitato provinciale. Durante l'assenza temporanea del titolare le suddette persone possono rimanere nell'appostamento; nel qual caso devono essere in grado di esibire agli agenti la licenza di concessione.

Il contravventore è punito a seconda della infrazione, a norma dell'art. 7 ovvero dell'art. 10.

Art. 18.

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia o di uccellagione senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno, del lago o stagno privato, qualora si tratti di tine, imbarcazioni o altro natante ancorato per la caccia.

La precedente disposizione si applica anche agli appostamenti temporanei, i quali importino preparazione di sito con modificazione o occupazione non momentanea del terreno o notevole manomissione di piante.

In terreno libero gli appostamenti fissi non possono essere impiantati a distanza minore di metri 400 dal confine di bandite, di zone di ripopolamento e cattura o di riserve, e gli appostamenti temporanei a distanza minore di metri 100.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Le norme di questo articolo non si applicano agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 19.

La caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo il consenso del titolare dell'appostamento, a distanza minore di metri 700 da un appostamento fisso di caccia per i colombacci e le colombelle; di metri 300 dal capanno principale di un appostamento fisso di uccellagione; di metri 200 da un appostamento fisso di caccia e di metri 100 da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellagione, durante l'effettivo esercizio di essi.

Gli impianti di caccia o di uccellagione, che esigano per il proprio funzionamento una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il Comitato centrale della caccia.

Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di altri proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione è limitata al terreno per cui esista il consenso del proprietario o possessore, salvi i diritti quesiti.

La caccia e l'uccellagione sono vietate a meno di metri 400 da ciascun capanno di un osservatorio ornitologico.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 20.

Qualora un appostamento fisso venga impiantato a distanza da altri già esistenti inferiore alla somma delle rispettive zone di rispetto, esso deve limitare la propria zona, durante il tempo in cui l'altro è in effettivo esercizio, al perimetro di quella dell'appostamento preesistente.

Qualora non si possa provare la preesistenza di un appostamento fisso in confronto di un altro, la rispettiva zona di protezione rimane limitata, durante l'effettivo esercizio dell'altro, proporzionalmente a quella a ciascuno spettante.

Se uno di tali appostamenti non venga fatto funzionare per un'intera stagione di caccia, l'altro riacquista intera la zona di rispetto che gli compete.

Art. 21.

La zona di rispetto degli appostamenti fissi deve essere delimitata da segnali perimetrali nei modi indicati dall'articolo 45, portanti la scritta « Appostamento di caccia » o « Appostamento di uccellagione ».

In mancanza di tali segnali l'appostamento non è considerato fisso. Nel caso di abusiva apposizione dei segnali il contravventore è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 22.

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi per la caccia e l'uccellagione dei colombacci e colombelle a distanza minore di metri 1500 da altro preesistente, misurata tra i due rispettivi capanni principali.

Entro tale raggio è comunque vietato, salvo che al titolare dell'impianto, e col consenso del proprietario o possessore del fondo, l'uso di richiami a vista, quali volantini o zimbelli.

La norma del comma primo non si applica agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

CAPO IV

Variazioni ai termini e ai modi di caccia.

Art. 23.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'interesse della protezione di una o più specie di selvaggina, sentito il Comitato centrale, può restringere il periodo di caccia o di uccellagione o vietare le medesime, sia in modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate località.

Art. 24.

La cattura dei passeri, nelle zone dove si coltiva il grano o il riso, e degli storni, nelle zone ove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, può essere autorizzata dal Prefetto su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sentito il Comitato provinciale della caccia, a persone da quest'ultimo nominativamente indicate d'accordo coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i raccolti. L'autorizzazione si estende alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati dei passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. La cattura può avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.

Il decreto del Prefetto determina le modalità con le quali può esercitarsi l'aucupio, nonchè il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati e viene trasmesso al Comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.

Nella penisola Salentina (provincie di Brindisi, Bari, Taranto e Lecce), quando si renda necessario alla protezione del frutto pendente degli oliveti e per le condizioni economiche locali, i Prefetti, su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e sentito il Comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il periodo dal 15 ottobre al 21 marzo, la cattura dei tordi secondo le consuetudini locali, anche con mezzi normalmente vietati. A tale cattura si deve attendere esclusivamente nei boschetti cedui di estensione non superiore ai due ettari, posti tra oliveti e preventivamente denunciati al detto Comitato.

I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del Comitato provinciale della caccia che ne consente l'uso temporaneo sotto il proprio controllo.

Per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90 lettera *h*).

Art. 25.

L'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi sono permesse dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiute nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione scritta del Comitato provinciale, che ne stabilisce le necessarie cautele. L'uccisione e la cattura, nonchè la presa e la distruzione di cui sopra sono, altresì, permesse ai rispettivi concessionari e ai dipendenti agenti nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, compresi i lacci, le tagliole e le trappole, con esclusione dell'arma da fuoco impostata con scatto procurato dalla preda.

In tempo di divieto la caccia col fucile a tali animali è esercitata dagli agenti di vigilanza di cui all'art. 68 della presente legge. Può, tuttavia, essere autorizzata dal Prefetto, su proposta del Comitato provinciale della caccia, a persone da questo nominativamente designate e con modalità da determinarsi.

L'uccisione e la cattura degli animali nocivi può essere fatta con lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Non è punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale, può limitare od anche sospendere in una o più località e per periodi di tempo determinati la caccia o la cattura di una o più specie di nocivi, nonchè la presa dei piccoli e la distruzione dei nidi.

Art. 26.

L'uso dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati di cui all'articolo precedente è subordinato all'osservanza delle seguenti norme:

a) i lacci, le tagliole, le trappole debbono essere usati in modo da non presentare pericolo per la selvaggina non dannosa o per gli animali domestici;

b) da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto i lacci e le trappole debbono essere disarmati e le tagliole debbono avere il gancio di arresto chiuso in modo da riuscire innocui;

c) i bocconi avvelenati debbono essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima del sorgere del sole;

d) i punti ove sono collocati lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati devono essere contrassegnati in modo visibile a fine di renderne agevole l'identificazione;

e) deve essere tenuta nota esatta del punto ove siano collocati i lacci, le tagliole, le trappole ed i bocconi avvelenati, nonchè del relativo numero.

Le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) non si applicano quando si tratti di zone recinte ove non sia possibile l'accesso ad estranei.

Nei luoghi facilmente sorvegliabili, di cui al 3° comma dell'articolo precedente, il collocamento dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati è consentito solo al Comitato provinciale della caccia od a persone da esso nominativamente autorizzate.

Art. 27.

Durante il periodo di chiusura della caccia, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale, può accordare, a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare od uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina o di prendere, in ogni tempo, uova, nidi o piccoli nati, a scopo di studio.

Il Ministro può, parimenti, autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite ed altresì con mezzi vietati dalla presente legge, a condizioni da stabilirsi volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.

Il Ministro medesimo, su richiesta del competente Comitato provinciale della caccia, può, inoltre, permettere, sotto determinate condizioni, catture di selvaggina, a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo; e può autorizzare la cattura di colombi, storni e passeri per il tiro a volo in competizioni sportive, e di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove sul terreno.

Capo V

Limitazioni all'esercizio della caccia.

Art. 28.

E' sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi.

E' parimenti vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, e dove esistano monumenti nazionali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle nel modo indicato dall'art. 45, portanti la scritta « Zona militare - divieto di caccia » o « Monumento nazionale - divieto di caccia ». Tali tabelle sono esenti da tassa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

Art. 29.

La caccia è vietata nelle appartenenze di abitazioni, salvo che al proprietario o col suo consenso. E' pure vietata, salvo che al proprietario o col suo consenso, nei parchi e nei giardini privati e nei fondi, purchè completamente chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non minore di metri 1,80, o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 30.

Sono vietate a chiunque la caccia e l'uccellagione vaganti in terreni in attualità di coltivazione, quando esse possano arrecare danno effettivo alle colture.

Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschiti ed altri casi analoghi.

Il colpevole, qualora sia il proprietario o il conduttore del fondo, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500; in ogni altro caso è punito con la multa da L. 50 a L. 500 a querela della persona offesa.

Art. 31.

La caccia e l'uccellagione sono vietate nei terreni vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art. 45. Tali tabelle debbono portare la scritta « Valle da pesca - divieto di caccia ».

Le località, tuttavia, di cui al precedente comma possono essere costituite in riserva di caccia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 32.

Ferme le disposizioni dell'art. 703 del codice penale e dell'art. 57 della legge di pubblica sicurezza, è in ogni caso vietato sparare in direzione delle abitazioni o delle vie di comunicazione ferroviarie o carrozzabili a distanza minore di metri 100 dalle stesse.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare che lo sparo delle armi possa arrecare nocumento.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 33.

L'esercizio di caccia o di uccellagione è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) divieto di usare richiami accecati;

b) divieto di usare come richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda, la coturnice;

c) divieto di molestare con velivoli la selvaggina nei campi di allevamento, nei laghi, nelle valli e nelle praterie scendendo a bassa quota o permanendo, senza necessità, sui luoghi stessi;

d) divieto di cacciare a rastrello in terreno libero in più di quattro persone;

e) divieto di cacciare la selvaggina stanziale protetta sparando dai veicoli a trazione animale o meccanica;

f) divieto di usare pernici, starne o quaglie per i tiri a volo.

L'uso di quaglie importate dall'estero, o catturate ai sensi dell'art. 27, è limitato esclusivamente all'addestramento e all'allenamento dei cani ed alle prove sul terreno. Tali addestramenti e prove debbono essere autorizzati dal Comitato provinciale, dietro domanda in cui sia specificatamente indicata la località prescelta e la provenienza della selvaggina usata. Per le prove sul terreno in tempo di divieto il Comitato può, altresì, permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalità da seguire. Delle quaglie uccise nelle prove sul terreno è vietata la vendita.

L'uso per i tiri a volo dei colombi, dei passeri e degli storni, in tempo di divieto, è consentito, purchè sia documentata la legittimità della cattura con le modalità del comma precedente.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

CAPO VI.

Divieti generali di caccia.

Art. 34.

Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento e salve le eccezioni di cui agli articoli 24 e 25.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in casi di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, può consentire, su proposta del Comitato provinciale della caccia interessato, deroghe al divieto di cui al comma precedente.

Per la protezione delle linee di conduttura della energia elettrica è permessa al personale addetto la distruzione dei nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse, da compiersi anche con uso del fucile, purchè il detto personale sia munito della prescritta licenza e venga preventivamente designato al Comitato provinciale della caccia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta.

In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potestà o alla tutela, qualora il condannato sia insolvibile, il genitore o tutore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore o il tutore risulti insolvibile la pena inflitta è convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'art. 136 del Codice penale.

Non è punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè ne dia avviso entro 24 ore al Comitato provinciale della caccia o alla Sezione della Federazione italiana della caccia più vicina, che adottano le disposizioni del caso.

Art. 35.

E' vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, su proposta del Comitato provinciale della caccia competente, può consentire deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Art. 36.

E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

Oltre che per i casi di cui agli articoli 24 e 25, è fatta eccezione per la caccia notturna ai palmipedi e ai trampolieri con appostamento fisso (cuccio) limitatamente al litorale del medio Adriatico. Tali appostamenti fissi devono essere preventivamente denunciati ogni anno al Comitato provinciale della caccia con lettera raccomandata contenente le indicazioni necessarie per la pronta e sicura identificazione dell'appostamento.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole ed il ritiro può avvenire sino a due ore dopo il tramonto. Questa disposizione non si applica alle cacce notturne permesse dal precedente comma.

E' pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta. La pena è raddoppiata quando la caccia notturna sia esercitata con uso di fari abbaglianti.

Art. 37.

E' fatto divieto di cacciare e di catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno in tutto o nella maggior parte sia coperto di neve.

E' fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle Alpi, per i palmipedi e i trampolieri nelle paludi, stagni, risaie, prati marcitori, laghi, corsi dei fiumi e sul litorale, e per la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria da capanni preventivamente denunciati al Comitato provinciale.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

Art. 38.

E' sempre proibito uccidere o catturare:

a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo e il muflone;

b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;

c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;

d) l'orso;

e) la marmotta durante il letargo;

f) la foca;

g) i pipistrelli di qualsiasi specie;

h) l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;

i) i rapaci notturni, eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbagianni destinati a servire da zimbello;

l) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;

m) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;

n) l'usignolo, il pettirosso, i luì di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cincie, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie;

o) i colombi torraioli (*Columba livia*) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai Comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;

p) la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione, e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

Il Ministro può, altresì, su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il parere del Laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle Alpi a concessionari di riserve e, in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati la caccia ai maschi del capriolo a partire dal 1° giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne.

La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'art. 57.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, e da L. 200 a L. 3000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta.

CAPO VII.

Divieti per le armi e per la selvaggina.

Art. 39.

Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato e chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 52. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui all'art. 68.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 40.

Salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, è fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia.

Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina delle specie indicate nel comma precedente, che non sia destinata a scopo di ripopolamento, deve darne avviso entro 48 ore al Comitato provinciale della caccia o all'organo locale della Federazione italiana della caccia, che provvedono nel modo più conveniente alla destinazione della selvaggina stessa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. Gli animali vengono sequestrati e consegnati al Comitato provinciale della caccia, il quale li destinerà, per quanto possibile, al ripopolamento.

Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia o al Comitato provinciale o all'organo locale della Federazione della caccia o alle stazioni dei Reali carabinieri. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 50.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatorii ornitologici e a simili istituzioni.

Art. 41.

Sono sempre vietati la detenzione ed il commercio della selvaggina che per l'art. 38 della presente legge gode speciale protezione. Sono parimente vietati, in ogni tempo, la detenzione ed il commercio di selvaggina presa con mezzi proibiti.

E' vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare selvaggina stanziale protetta morta, a meno che essa non sia munita di un contrassegno approvato dalla Federazione italiana della caccia ed applicato dal concessionario per la selvaggina proveniente da bandita o da riserva, ovvero dagli organi della Federazione medesima per la selvaggina presa in terreno libero, secondo le norme da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dopo l'ottavo giorno dalla chiusura della caccia è vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura stessa. Tuttavia i Comitati provinciali della caccia, constatata la legittimità della cattura, possono prorogare di dieci giorni detto termine nei riguardi di coloro che ne facciano richiesta per esaurire le proprie scorte.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla selvaggina immessa nei frigoriferi per essere venduta in tempo di caccia chiusa, a condizione che entro l'ottavo giorno dalla chiusura essa sia munita di contrassegno nei modi indicati nel comma secondo del presente articolo ed a condizione che il proprietario del frigorifero tenga regolare registro del movimento della selvaggina, secondo le norme da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione italiana della caccia cui spetta collaborare nel relativo controllo.

La selvaggina presa in località in cui ne è libera la caccia non può essere trasportata, a scopo di commercio, nelle località in cui la caccia a quelle determinate specie sia vietata.

E' vietata l'esportazione dalla Sardegna della pernice sarda, eccetto per quel numero di capi che è stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sede di calendario venatorio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

Art. 42.

L'introduzione dall'estero della selvaggina viva delle specie indicate nell'art. 40, salvo il divieto dell'autorità competente, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento, previo parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il predetto Laboratorio di zoologia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

TITOLO III.

Bandite, zone di ripopolamento e cattura e riserve.

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 43.

Le bandite, le zone di ripopolamento e cattura e le riserve di caccia hanno lo scopo di curare il ripopolamento della selvaggina o di favorirne la sosta.

Per bandita e per zona di ripopolamento e cattura si intendono le zone nelle quali la caccia e l'uccellagione, con qualsiasi mezzo, sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.

Per riserva s'intende la zona nella quale la caccia e l'uccellagione sono consentite, entro il periodo venatorio, esclusivamente al concessionario ed ai suoi familiari, nonchè a chi sia da loro accompagnato ovvero abbia dal concessionario stesso ottenuto permesso scritto.

I permessi scritti rilasciati dal concessionario a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve, sono annuali o giornalieri e vanno soggetti alla tassa di cui all'art. 90 lettere *m*) e *n*).

Tutti i permessi per essere validi agli effetti della legge devono essere staccati da un registro a madre e figlia con fogli numerati e firmati dal concessionario della riserva.

Il concessionario non apporrà la propria firma sui permessi se non quando sia stata ad essi applicata la marca di concessione governativa corrispondente alla tassa dovuta in relazione alla durata.

Il registro medesimo non può riguardare più di una riserva, e deve essere vidimato in ciascun foglio dall'autorità di pubblica sicurezza. Nell'ultimo foglio esso reca anche l'attestato del numero dei fogli che lo costituiscono, nonchè la firma del concessionario.

E' considerato esercizio di caccia o di uccellagione in bandita o in riserva anche quello che si eserciti lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi e golene, anche se di pubblico uso, che attraversino bandite o riserve.

Quando i confini della bandita o della riserva siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale della bandita o della riserva medesima.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Non può essere raccolta, entro i limiti della bandita o della riserva, selvaggina colpita fuori di essa senza il consenso del concessionario.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può permettere, in qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle riserve la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonchè la cattura o l'uccisione per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture; può, altresì, autorizzarne la vendita.

Art. 44.

La costituzione di bandita o di riserva è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti il Comitato provinciale e il Comitato centrale della caccia.

La concessione può essere data solo per superfici continue di terreno e a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria. Per superfici continue s'intendono quelle che non presentano complessivamente interruzioni superiori ai due decimi del territorio oggetto della concessione.

Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva, anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente.

In tal caso il decreto relativo è emanato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennità da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonchè le modalità del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare, per le riserve consorziali, il quinto della superficie delle medesime e, per le bandite e per le riserve appartenenti ad un unico concessionario, il decimo.

Nel decreto di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, la superficie della zona vincolata, nonchè gli estremi necessari per la identificazione di essa. Il decreto stesso contiene le condizioni alle quali la concessione è subordinata, specialmente circa gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina, al numero degli agenti di vigilanza e, qualora si tratti di concessione che includa coattivamente dei fondi, al pagamento delle indennità di cui al precedente comma.

Art. 45.

Il territorio costituito in bandita o in riserva deve essere circondato da tabelle portanti rispettivamente la scritta « bandita di caccia », o « riserva di caccia ».

Le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro della bandita o della riserva su pali o alberi ad un'altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle fissate ad alberi devono

essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scritta ad almeno trenta metri di distanza.

Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno cm. 50 dal pelo d'acqua.

Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nella bandita o nella riserva si trovino terreni che non siano compresi nella concessione o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri, ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.

Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere del tipo stabilito dalla Federazione italiana della caccia. Quelle attualmente in uso, che non rispondano al tipo anzidetto, possono essere usate fino a consumazione, ma comunque non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge.

Le tabelle perimetrali debbono sempre essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Chi apponga le tabelle di bandita o di riserva senza aver ottenuta la relativa concessione, è punito con l'ammenda dal quintuplo al decuplo della tassa ettariale che sarebbe dovuta ed in ogni caso, con un minimo non inferiore a L. 2000.

Chi collochi le tabelle su un'estensione maggiore di quella per la quale ha ottenuto la concessione è punito con l'ammenda dal doppio al quintuplo della maggior tassa che sarebbe dovuta, ed in ogni caso in misura non inferiore a L. 500.

Chi collochi le tabelle in modo non conforme alle prescrizioni del presente articolo o non le mantenga in buono stato di leggibilità è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Art. 46.

La domanda di concessione di bandita o di riserva deve essere diretta al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) lucido in triplice esemplare, indicante la superficie, l'andamento planimetrico e i numeri catastali dei terreni da costituire in bandita o in riserva; il lucido deve essere accompagnato da un elenco nel quale, a fianco di ciascun numero catastale, siano indicati la natura e l'estensione dei terreni, nonchè il proprietario o il possessore corrispondente;

b) atto od atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso dei terreni da vincolarsi; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;

c) progetto di impianto e di fuzionamento tecnico ed economico della bandita o della riserva con l'indicazione delle specie di selvaggina di cui si intende curare il ripopolamento o favorire la sosta.

La domanda di rinnovazione non occorre venga corredata dalla documentazione di cui sopra, quando il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto della bandita o della riserva.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle bandite demaniali nè ai parchi nazionali.

Art. 47.

Il concessionario di bandita o di riserva deve curare la continua ed efficace sorveglianza del territorio concesso, assumendo e mantenendo in servizio il numero di guardie giurate determinato dal decreto di concessione.

Le guardie giurate di bandita e di riserva ed i guardiacaccia dei Comitati provinciali debbono essere iscritti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Coloro che siano già in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, e di cui non sia possibile l'iscrizione alla Milizia, possono essere mantenuti in servizio.

Art. 48.

Con decreto del Prefetto, su proposta del Comitato provinciale della caccia, può essere vietato a chi stabilmente o temporaneamente abiti nell'interno di una bandita o di una riserva anche la semplice detenzione di armi o di cani o di arnesi atti alla caccia o all'uccellagione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 49.

La concessione di bandita o di riserva è sempre revocabile quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del decreto di concessione.

Più particolarmente la revoca viene disposta quando, a giudizio insindacabile del Ministro, risulti:

a) che il concessionario o persona da lui autorizzata eserciti la caccia o l'uccellagione nella bandita o, in tempo di divieto, nella riserva;

b) che il concessionario, o chi per lui, acquisti abitualmente o notoriamente uova di selvaggina o piccoli nati di provenienza illegittima;

c) che il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo della vigilanza contro le violazioni delle norme stabilite dalla presente legge;

d) che manchino o non siano mantenute, come è prescritto dall'art. 45, le tabelle perimetrali;

e) che il concessionario non mantenga la bandita o la riserva nella dovuta efficienza per quanto riguarda il numero dei riproduttori;

f) che il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione della bandita o della riserva;

g) che il territorio si dimostri inadatto alla propagazione o alla sosta della selvaggina; o comunque la bandita o la riserva non risponda alle finalità d'interesse faunistico per le quali la concessione fu accordata;

h) che per difetto di organizzazione del consorzio sia irregolare il funzionamento della riserva.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con proprio decreto, sentiti il Comitato provinciale ed il Comitato centrale della caccia.

In luogo della revoca della concessione, il Ministro, avuto riguardo alle circostanze di fatto e osservate le formalità stabilite nel comma precedente, può comminare al concessionario il pagamento, a favore dell'erario dello Stato, di una somma da L. 500 a L. 3000. Qualora il pagamento della somma non sia effettuato nel termine all'uopo stabilito, è disposta la revoca.

In caso di revoca, il competente Comitato provinciale della caccia ha diritto di prelevare dalla bandita o dalla riserva, a scopo di ripopolamento di altre località, la selvaggina catturabile, previo pagamento al concessionario del valore relativo. Questa disposizione si applica anche nel caso di rinuncia volontaria alla concessione.

Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a periodiche ispezioni, avvalendosi anche del personale della Federazione italiana della caccia.

CAPO II.

Bandite e zone di ripopolamento e cattura.

Art. 50.

Le proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono costituite di diritto in bandite di rifugio e di ripopolamento, fatta eccezione per quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento o al rifugio della selvaggina o agli allevamenti della stessa, da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su proposta dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, sentito il Comitato centrale della caccia.

La gestione tecnica e amministrativa di queste bandite è affidata all'Azienda stessa, che vi provvede a mezzo della Milizia Nazionale Forestale.

I diritti di caccia esistenti su terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di Postumia, in provincia di Trieste, e di Tarvisio, in provincia di Udine, rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Art. 51.

I proprietari ed i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita di rifugio e di ripopolamento, purchè l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non superiore a ettari 2000. Tale limite massimo non si applica nella zona delle Alpi, e può essere portato ad ettari 4000 per quelle bandite nelle quali si eserciti l'allevamento della selvaggina stanziale protetta.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti il Comitato provinciale e il Comitato centrale della caccia, può derogare da tali limiti, quando ciò sia richiesto dalla speciale configurazione o delimitazione del terreno.

La concessione di bandita non può essere fatta per un periodo superiore a 15 anni e può essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano passati cinque anni dalla data di concessione.

E' ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione, qualora essi siano completamente cintati da muri, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da fossi di scolo delle acque, della profondità minima di metri 1,50 e della larghezza di almeno 3 metri, e, ove si tratti di fossi con acqua perenne, della profondità di almeno metri 0,90 e della larghezza di almeno metri 1,50.

Art. 52.

Su richiesta dei Comitati provinciali, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il Comitato centrale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può concedere ai Comitati provinciali stessi una o più zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della provincia.

Tali zone devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura.

Esse possono essere costituite anche al confine di riserve che risultino di notevole efficienza venatoria e che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina, purchè tale contiguità non oltrepassi la metà dei confini della riserva.

Gli enti pubblici che ne siano richiesti sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela o di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprietà.

Art. 53.

Nel caso non sia possibile costituire le zone, di cui all'articolo precedente, su terreni di enti pubblici nè ottenere il consenso dei proprietari dei terreni da includere nelle zone stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per la grazia e giustizia può, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione di tali zone, salvo le indennità di cui all'articolo seguente.

Art. 54.

Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 300 nè superiore agli ettari 3000 ed hanno la durata di anni tre, salvo rinnovo alla scadenza. L'estensione massima può essere portata a ettari 5000 per le zone di ripopolamento e cattura da costituire in Sardegna e non si applica per la zona delle Alpi.

Esse sono gestite dai Comitati provinciali della caccia secondo le norme da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale.

Qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può disporre che il Comitato provinciale corrisponda sui propri fondi un compenso ai proprietari danneggiati. La misura del compenso è determinata dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti dei fondi inscritti in bilancio per i servizi della caccia, può concedere di anno in anno contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura.

Art. 55.

Allo scadere della concessione delle predette zone di ripopolamento e cattura, e qualora tale concessione non venga rinnovata, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, senza che occorra mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti. Ove tali tabelle non esistano, esse vanno collocate con la scritta di cui all'art. 45 comma 1°. Nella detta annata possono cacciare nella zona solo i cacciatori della sezione o delle sezioni della Federazione italiana della caccia nei cui territori siano situati i terreni inclusi nella zona stessa, secondo le norme previste nel comma secondo del precedente articolo.

Dette zone sono esenti da ogni tassa sulle tabelle perimetrali, nonchè dalla tassa ettariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato.

I cacciatori di altre sezioni che si introducano nel territorio riservato, per esercitarvi abusivamente la caccia o la uccellagione, e coloro che comunque ve la esercitino, violando le norme di cui sopra, sono soggetti alle sanzioni stabilite per l'esercizio abusivo della caccia in riserva.

Prima della scadenza dell'apertura della zona, il Comitato provinciale può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.

CAPO III.

Riserve.

Art. 56.

I terreni che sono comunque in godimento della Corona o che appartengono in proprietà o in godimento al patrimonio di S. M. il Re Imperatore, sono costituiti di diritto in Ri-

serve Reali di caccia, esenti da qualsiasi tassa e da qualsiasi formalità prescritta dalla presente legge applicandosi ad esse solo le disposizioni stabilite per la protezione delle riserve e della selvaggina dai danni dei terzi.

Art. 57.

I Parchi nazionali sono parimenti costituiti di diritto in riserva di caccia e godono degli stessi privilegi stabiliti dal precedente articolo per le Riserve Reali, fatta eccezione per l'obbligo delle tabelle.

I Parchi nazionali sono gestiti dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i particolari regolamenti.

Restano, altresì, ferme, con pari esenzione da qualunque tassa, le riserve di caccia sul Lago Trasimeno, di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043.

Art. 58.

Sulle Alpi, per una profondità non superiore a 30 chilometri dal confine, la caccia non può essere esercitata da alcuno senza uno speciale permesso da concedersi dal Prefetto della Provincia, e che è valevole fino a che non sia revocato. La concessione di riserva in dette zone è subordinata al nulla osta prefettizio. La delimitazione della zona di confine è stabilita con decreti dei Prefetti rispettivi sentiti i Comitati provinciali competenti.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Art. 59.

I proprietari o i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva, purchè l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 nè superiore a 2000. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti il Comitato provinciale e il Comitato centrale della caccia, può eccezionalmente elevare fino ad un massimo di 4000 ettari l'estensione della riserva, quando ciò sia richiesto o dalla speciale configurazione e delimitazione del terreno o dalla esistenza, nella riserva, di selvaggina di pregio che esiga una maggiore superficie.

Il Ministro stesso può, altresì, derogare da ogni limite massimo per le riserve della zona delle Alpi e per quelle di cui all'art. 31.

E' ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'art. 51 della presente legge. Esse sono considerate riserve chiuse.

La concessione di riserva chiusa è soggetta a tassa di concessione governativa.

La tassa è, per le riserve di durata non superiore ad anni cinque, di L. 300 se la superficie non superi i 1000 ettari, di L. 600 se superi i 1000 ettari ma non i 3000, di L. 1200 se superi i 3000 ettari.

Le suddette tasse sono aumentate di una metà per le concessioni di durata superiore ai cinque anni e raddoppiate per quelle di durata superiore a dieci.

In caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto al pagamento della metà della tassa di cui ai precedenti comma.

La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni ed è rinnovabile entro l'anno di scadenza.

Art. 60.

Più proprietari di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva, anche se i fondi rispettivi considerati separatamente non raggiungano la estensione di 150 ettari.

In tal caso alla domanda di concessione devono essere uniti, in aggiunta a quelli di cui all'art. 46, i seguenti documenti:

a) atto o atti da cui risulti il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far parte del consorzio con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi, fra le quali la estensione ed il numero catastale. Tali atti debbono essere vistati dal podestà o dal segretario comunale, i quali debbono dichiarare l'autenticità delle firme o, quando si tratti di analfabeti, l'esistenza del consenso. Tale consenso ha effetto e vincola il proprietario ed i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione;

b) regolamento di esercizio della riserva.

In tale regolamento, oltre alle modalità dell'esercizio della riserva ed ai diritti dei consorziati, dev'essere contenuta la nomina di un direttore, determinandosi i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.

Nel decreto di concessione il direttore della riserva è designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ratifica e per l'annotazione in margine al decreto di concessione.

Art. 61.

Il concessionario di una riserva aperta di caccia deve pagare annualmente la tassa di L. 1,75 all'ettaro fino a 1000 ettari, di L. 1,25 all'ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari e di L. 0,75 all'ettaro per la parte eccedente gli ettari 3000. L'importo di tale tassa è raddoppiato per le riserve consorziali eccedenti i 300 ettari.

Nella zona delle Alpi la tassa per le riserve di estensione eccedente i 500 ettari è ridotta a L. 0,10 all'ettaro.

Le riserve di Comuni in tale zona, quando siano gestite dalla rispettiva Sezione della Federazione italiana della caccia, sono esenti da tassa.

In caso di affitto di una riserva, l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, è tenuto a pagare metà delle tasse stabilite nel primo o nel secondo comma del presente articolo.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della presente legge, ove non sia stato comunicato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

E' vietato l'affitto delle riserve comunque date in concessione o in gestione agli organi locali della Federazione italiana della caccia.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Federazione italiana della caccia, gli affitti di cui sopra, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ritenuti validi per un ulteriore biennio.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza dalla concessione.

Il sesto del ricavato complessivo delle tasse ettariali sopra specificate verrà destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina. Il premio, sia per le riserve aperte sia per le riserve chiuse, non può superare il quintuplo della tassa corrispondente all'ettaraggio della riserva. L'assegnazione dei premi è disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle

foreste, su proposta del Comitato provinciale e sentito il Comitato centrale della caccia.

Per la formazione dei ruoli della tassa ettariale e per la procedura contenziosa, sono applicabili le norme dettate per l'imposta di ricchezza mobile dal testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni.

Per la riscossione del tributo sono applicabili le norme e la procedura speciale disciplinate dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.

Art. 62.

In relazione alle finalità di cui all'art. 43 il concessionario di bandita o di riserva ha l'obbligo di curare il ripopolamento o di favorire la sosta della selvaggina, adoperandosi, a seconda dei casi, per migliorare le condizioni atte all'incremento faunistico e per eliminare le cause che ostacolino l'incremento medesimo.

Il concessionario di riserva, la quale abbia per scopo principale la caccia alla selvaggina migratoria, deve, mediante opportuni apprestamenti tecnici, curare che la località sia preparata in modo da favorire la sosta degli animali di passo; esso deve, altresì, regolare l'esercizio della caccia in modo da non disturbare eccessivamente la selvaggina stessa.

Art. 63.

Nell'interno delle riserve, i rispettivi concessionari e i dipendenti agenti hanno sempre facoltà:

a) di portare armi da caccia, anche con munizioni spezzate, per la distruzione degli animali nocivi;

b) di usare come richiamo la starna femmina, in primavera, per la cattura di maschi in soprannumero;

c) di catturare a scopo di ripopolamento, con ogni forma di reti o di ceste a scatto, qualsiasi specie di selvaggina, anche se compresa nel divieto di cui all'art. 38 della presente legge;

d) di raccogliere uova di selvaggina a scopo di ripopolamento e di curare l'allevamento dei piccoli nati;

e) di servirsi di cani da tana per la distruzione dei nocivi e di usare cani da ferma per scoprire i nidi nei prati che vanno in taglio;

f) di provvedere alla lotta contro gli animali nocivi nei modi previsti dall'art. 25.

Nelle riserve è permesso cacciare selvaggina stanziale protetta anche su terreno coperto di neve; è ugualmente concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche anche se non munite di licenza, e di far portare i fucili di ricambio.

Art. 64.

La costituzione di riserva di caccia è consentita di preferenza dove il terreno si presenti particolarmente adatto al rifugio, alla sosta ed al ripopolamento della selvaggina.

Non è ammessa la costituzione di riserva ai confini di una zona di ripopolamento e cattura o di un'altra riserva. La distanza non deve essere inferiore ai metri 500.

Intorno alle città capoluogo di provincia, per una fascia profonda almeno quindici chilometri, le nuove concessioni di riserva di caccia e gli ampliamenti di quelle esistenti debbono essere accordate con criteri restrittivi, e tenuto conto delle garanzie offerte per l'intensivo allevamento di selvaggina.

Le norme di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo non si applicano alle riserve attualmente esistenti, neppure in sede di rinnovazione della concessione.

Art. 65.

L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve non deve superare il quinto del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia.

In detto quinto non vengono calcolate le Riserve Reali, i Parchi nazionali, le bandite demaniali e le zone di ripopolamento e cattura.

Le Amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere i loro beni, perchè siano costituiti in bandita o in riserva, per una estensione maggiore della metà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla zona delle Alpi, nonchè alle riserve concesse in vista di esigenze relative all'industria della pesca.

Art. 66.

Nelle provincie nelle quali le concessioni di bandita e di riserva siano prossime a raggiungere il limite di superficie di cui all'articolo precedente, nel caso di più domande concorrenti, viene data la preferenza a quelle relative a zone che presentino condizioni d'ambiente più favorevoli alla migliore utilizzazione faunistica e venatoria.

Nelle località di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria è in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale della caccia, di sospendere, limitare, condizionare, le nuove concessioni di riserva.

Art. 67.

Nella zona delle Alpi è data ai Comuni la facoltà di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate dai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federazione Italiana della caccia a vantaggio di tutti gli iscritti.

Il canone da pagarsi al Comune viene determinato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'accordo con quello per gli interni, tenuto presente, quando ciò sia possibile, il canone pagato prima della entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Federazione italiana della caccia, saranno dettate norme per la gestione delle riserve di cui al presente articolo, in relazione alle attuali esigenze della zona delle Alpi ed in vista della necessità di conservare e sviluppare il patrimonio faunistico ivi esistente.

Nelle dette riserve non è necessaria la apposizione delle tabelle perimetrali, salvo che in contiguità di terreno libero.

TITOLO IV.

Vigilanza e sanzioni.

CAPO I.

Agenti di vigilanza.

Art. 68.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei

Consorzi idraulici e forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve.

E' affidata, altresì, alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle Sezioni della Federazione italiana della caccia.

I guardiacaccia dei Comitati provinciali possono esercitare le loro funzioni anche fuori del territorio della rispettiva provincia; e le guardie giurate delle bandite e riserve anche fuori dei confini della rispettiva bandita o della riserva, limitatamente ai territori dei Comuni limitrofi.

Art. 69.

Le Sezioni della Federazione italiana della caccia hanno facoltà di chiedere al Prefetto il riconoscimento, a termini della legge di pubblica sicurezza, di guardie giurate volontarie, per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria.

Tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 266 del Regolamento 21 gennaio 1931-IX, n. 773.

Le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio dei guardiacaccia dei Comitati provinciali sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione. Per le guardie giurate volontarie non vi è obbligo di assicurazione per la invalidità e la vecchiaia nè per gli infortuni.

La qualità di guardia giurata volontaria non dà luogo ad agevolazioni fiscali nel rilascio della licenza di caccia.

Art. 70.

Agli agenti di vigilanza indicati nell'art. 68, esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, è vietato esercitare la caccia e l'uccellagione. Per gli agenti chiamati ad esercitare funzioni di vigilanza in località o per un periodo di tempo determinati, tale divieto non si applica tranne che nelle località o per il tempo in cui esercitano le loro funzioni; non si applica neppure alle guardie giurate volontarie di cui all'articolo precedente.

Gli agenti di vigilanza sono, però, autorizzati, ai sensi dell'art. 25, alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi; a tal uopo essi hanno facoltà di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata, purchè siano muniti dello speciale porto d'armi. Tale disposizione non si applica alle guardie giurate volontarie.

I guardiacaccia dei Comitati provinciali e le guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandite o di riserve, possono essere di volta in volta autorizzati dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina.

Art. 71.

Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia o all'uccellagione o in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'art. 1.

In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonchè la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge, possono, altresì, osservate le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 72.

Gli agenti che accertino, anche in seguito a denuncia, violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale nel quale vanno indicate specificatamente le circostanze dell'accertata contravvenzione, e ne trasmettono copia al Comitato provinciale della caccia, che ne dà comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al contravventore, ove la contravvenzione non sia stata personalmente contestata.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia o, ove si tratti di località posta in Comune fuori del capoluogo sede del Comitato, all'organo locale della Federazione italiana della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami, tenendone il prezzo a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita degli oggetti sequestrati dev'essere versato all'Erario, secondo le modalità da stabilirsi ai sensi dell'art. 10.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Capo II.

Custodia dei cani.

Art. 73.

I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

I cani trovati nelle bandite, nelle riserve o nelle zone di ripopolamento e cattura, devono essere possibilmente catturati; essi possono, altresì, essere uccisi, ma solo nelle ore notturne, ovvero quando arrechino danno reale alla selvaggina, e sempre che non sia possibile la cattura nè il riconoscimento.

I cani catturati devono essere dati in custodia al Comitato provinciale o all'organo locale della Federazione italiana della caccia; quelli catturati in bandita o in riserva possono essere trattenuti dal concessionario che ne dà comunicazione al Comitato o all'organo suddetto.

Colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane, lascia, sia pure per negligenza, che esso vaghi per la campagna od entri in bandita od in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, anche se il cane non possa essere catturato, è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 100. La pena è ridotta alla metà quando il cane si introduca in bandita o in riserva o in zone di ripopolamento e cattura inseguendo selvaggina scovata o per raccogliere selvaggina colpita fuori delle stesse.

Art. 74.

Non si procede contro colui che, entro otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi all'Ufficio del Registro una somma corrispondente al minimo dell'ammenda

stabilita dal precedente comma, ed in pari tempo rimborsi al Comitato provinciale o all'organo della Federazione italiana della caccia presso cui si trovi il cane, le spese di custodia e mantenimento, nella misura di lire cinque per ogni giorno. Le somme anzidette possono essere corrisposte dal proprietario del cane, anche se egli non sia il contravventore. Quando siano stati eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

Trascorso inutilmente il termine di otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, ovvero quello di quindici giorni dall'accertamento della stessa, nel caso che il contravventore sia sconosciuto, il cane rimane di proprietà del Comitato provinciale della caccia il quale può disporne liberamente. Il verbale di contravvenzione, se il contravventore sia conosciuto, viene trasmesso al pretore per il procedimento penale.

Art. 75.

I cani da guardia alle abitazioni ed al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dalle abitazioni o dal bestiame.

I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi, e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti a guinzaglio. In difetto sono considerati vaganti a tutti gli effetti dei due precedenti articoli.

Per l'addestramento e l'allenamento i cani da ferma possono essere condotti nelle campagne soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta, nelle località preventivamente fissate dal Comitato provinciale e devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato. E' data facoltà al Comitato provinciale della caccia di consentire, con le modalità necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'uso dei cani da ferma per le prove sul terreno, anche nelle zone di ripopolamento e cattura.

In caso d'inosservanza delle precedenti disposizioni, i cani sono considerati vaganti e si applicano le norme dei due precedenti articoli.

Per la esatta classificazione dei cani da guardia, il Podestà provvede, sentito il Comitato provinciale della caccia e, nei Comuni fuori del capoluogo sede del Comitato, sentito l'organo della Federazione della caccia, alla compilazione dei ruoli per la tassa sui cani.

CAPO III.

Sanzioni.

Art. 76.

Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o strumenti di caccia o di uccellagione, il minimo della pena è raddoppiato.

Se la contravvenzione è commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi eserciti il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, la pena è raddoppiata e può essere aggiunto l'arresto fino a due mesi.

Art. 77.

Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare domanda di oblazione nel termine di dieci giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'art. 72.

La precedente disposizione non si applica quando la caccia o l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso dei mezzi proibiti di cui all'art. 14.

La domanda di oblazione deve essere indirizzata al Prefetto della provincia a mezzo del Comitato provinciale della caccia, il quale la trasmette con le sue proposte motivate. Sulla domanda di oblazione il Prefetto determina discrezionalmente la somma da pagare a detto titolo nei limiti della pena stabilita dalla legge per la violazione di cui si tratta.

Il Prefetto, sentito il parere del Comitato provinciale, può respingere la domanda nei casi di speciale gravità.

Il decreto prefettizio viene comunicato dal Comitato provinciale al contravventore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il contravventore, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, deve pagare all'Erario la somma fissata dal Prefetto a titolo di oblazione, secondo le modalità da stabilirsi ai sensi dell'art. 10 e le spese eventuali al Comitato provinciale, che ne rilascia ricevuta.

Art. 78.

Il Comitato provinciale, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'art. 2 del C. P. P., trasmette al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammetta l'oblazione;

b) quando la domanda di oblazione venga respinta a sensi del 4° comma dell'articolo precedente;

c) quando la domanda non venga presentata nel termine fissato dal precedente articolo;

d) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 79.

La condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione nonchè della selvaggina, in conformità di quanto stabilisce il Codice penale; detta confisca non si estende al cane. La condanna importa, altresì, la revoca della licenza, quando si tratti di reato di caccia o di uccellagione in tempo di divieto generale o con armi o arnesi vietati, ovvero in bandita o in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, ovvero a danno di selvaggina stanziale protetta.

La licenza revocata può essere nuovamente concessa solo dopo trascorso almeno un anno dalla revoca; tale termine è raddoppiato nei riguardi dei recidivi.

Nel caso di più di due condanne per violazione della presente legge, il colpevole è soggetto alla esclusione definitiva dalla concessione della licenza.

Nel caso di condanna per violazione della presente legge, il cancelliere dell'autorità giudiziaria competente deve trasmettere copia del dispositivo della sentenza alla Regia questura e al Comitato provinciale della caccia.

Art. 80.

Il Ministro per le finanze provvede annualmente all'iscrizione nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una somma da determinarsi in relazione all'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente a titolo di oblazione o a seguito di condanna per contravvenzioni alla presente legge.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla ripartizione delle somme anzidette tra i Comitati provinciali della caccia perchè siano erogate per il mantenimento dei guardiacaccia e per i premi agli agenti che si siano maggiormente distinti nel servizio di vigilanza.

TITOLO V.

Organi consultivi e periferici della pubblica amministrazione.

Art. 81.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato centrale della caccia, il quale ha il compito di dare parere sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli verrà dal predetto Ministero deferita per esame.

Il Comitato è nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e si compone:

del Presidente, nella persona del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

del Vice presidente, in persona del presidente della Federazione italiana della caccia;

di un rappresentante: *a*) del P.N.F.; *b*) del C.O.N.I.; *c*) della Confederazione fascista degli agricoltori; *d*) della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; *e*) dell'Ente assistenziale dei produttori di selvaggina;

del direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

di quattro rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui tre da scegliersi fra funzionari del Ministero stesso, di grado non inferiore al sesto, e uno fra gli ufficiali della M.N.F. di grado non inferiore a console;

di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.

In seno al Comitato funziona, per gli affari più urgenti e di minore rilievo, un Sottocomitato la cui composizione sarà stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, particolarmente versato nelle discipline venatorie, fa parte del Comitato e del Sottocomitato con funzioni di segretario.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Col decreto ministeriale di nomina dei componenti del Comitato sarà stabilita, di concerto col Ministero delle finanze, la misura dei compensi ad essi spettanti per l'intervento alle sedute, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 82.

Con decreto del Ministro è costituito, in ciascuna Provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e con ordinamento autonomo. Esso si compone:

a) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in qualità di presidente;

b) del presidente della sezione della Federazione italiana della caccia con sede nel capoluogo della provincia, in qualità di vicepresidente;

c) dell'ufficiale comandante nel capoluogo la M.N.F.;

d) di un insegnante di scienze naturali (zoologo);

e) di quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno concessionario di riserva;

f) di un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori;

g) di un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

I membri soci della Federazione della caccia sono nominati e revocati su proposta della Federazione stessa.

Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la metà dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Ai membri del Comitato non è dovuta alcuna indennità o medaglia di presenza. Il Comitato elegge nel proprio seno il segretario.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La revisione dei conti è affidata a un funzionario della ragioneria dell'Intendenza di finanza, nominato dall'Intendente, e il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito.

Art. 83.

I Comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dal Comitato centrale della caccia, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie;

b) dare impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e nei cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;

c) esaminare e trasmettere, con motivato parere, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le pratiche per la concessione e la revoca delle bandite e delle riserve e i voti formulati in materia venatoria e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della Provincia;

d) indicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste quali bandite e quali riserve rispondano agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;

e) far proposte allo stesso Ministero sulla costituzione delle zone di ripopolamento e cattura, nonchè su ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio che venga sottoposta all'esame del Comitato stesso;

f) provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia. In detto manifesto saranno anche indicati: gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'art. 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'art. 4;

g) provvedere alla gestione dei fondi.

Art. 84.

In ciascun compartimento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può convocare il Comitato compartimentale della caccia per la formulazione di proposte relative alla compilazione del calendario venatorio e alle restrizioni da apportare al normale esercizio della caccia nel compartimento, nonchè per esprimere il proprio parere sulle altre questioni che gli siano dal Ministero sottoposte.

Tale Comitato si compone dei presidenti e vicepresidenti dei Comitati provinciali compresi nel compartimento e si riunisce nel capoluogo del compartimento indicato all'art. 6 della presente legge.

Esso è presieduto da un membro del Direttorio della Federazione italiana della caccia, a meno che non intervenga un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I verbali delle riunioni, redatti dal vice-presidente del Comitato provinciale del capoluogo, vengono trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 85.

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso la R. Università di Bologna, funziona come organo di consulenza scientifico-tecnica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia.

Il Laboratorio stesso, oltre ai compiti che gli verranno affidati dal detto Ministero, cura l'istruzione e la formazione di tecnici della caccia, dirige e coordina le iniziative ed i risultati delle esperienze degli Osservatori ornitologici e di oasi di protezione della fauna istituite a termini dell'articolo 23, forma collezioni venatorie, compie ricerche faunistiche ed esperienze di acclimazione, di allevamento e di ripopolamento.

Presso il Laboratorio può essere tenuto un corso di zoologia applicata alla caccia, del cui programma fa parte anche la completa trattazione delle disposizioni legislative riguardanti la caccia.

Presso il medesimo Laboratorio, presso gli Istituti zoologici delle Regie università e gli Istituti sperimentali zootecnici, possono essere istituiti Osservatori ornitologici e può essere agli stessi affidato l'incarico di eseguire ricerche a scopo di istruzione venatoria, facendo proprie, ove lo credano, e coordinando le iniziative private e particolarmente quelle segnalate dalla Federazione italiana della caccia.

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia può concedere ogni anno borse di studio:

a) a laureati in agraria e in scienze naturali per specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia;

b) al personale, comunque dipendente dalla organizzazione della caccia, che voglia apprendere in Italia o all'Estero l'arte di allevare e proteggere la selvaggina, dimostrando di averne l'attitudine.

Alle spese per il Laboratorio suddetto e per le altre iniziative contemplate nel presente articolo, si provvede con contributi di cui all'art. 92, n. 3, della presente legge.

TITOLO VI.

Federazione italiana della caccia e organi dipendenti.

Art. 86.

E' costituita in Roma la Federazione italiana della caccia con personalità giuridica propria. Essa si compone dei propri organi locali, e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano.

I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia o di uccellagione e i concessionari di bandite e di riserve fanno parte di detta Federazione per la durata della rispettiva licenza o concessione.

Possono essere ammessi nella Federazione, con deliberazione motivata del Direttorio di questa, i cittadini che, per ragione di età o di salute, non abbiano più la licenza e siano in possesso di speciali benemerenze venatorie.

La Federazione, organo nazionale, oltre ai compiti ad essa affidati dalla presente legge, presiede all'attività dei cacciatori italiani e provvede a inquadrare ed organizzare i cacciatori, uccellatori e concessionari di bandite e di riserve attraverso i propri organi dipendenti, ai fini della necessaria disciplina nell'applicazione della presente legge, in armonia con i superiori interessi nazionali. In relazione a tali compiti la Federazione rivolge la sua attività alla educazione e alla preparazione tecnica dei cacciatori, nonchè alla propaganda delle buone norme venatorie.

La Federazione è chiamata, altresì, a provvedere alla organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni, all'indirizzo della stampa venatoria ed alla difesa in genere degli interessi dei cacciatori.

La Federazione coordina l'azione dei propri organi e li rappresenta presso la pubblica amministrazione.

La Federazione, per quanto si riferisce alla attività di carattere tecnico-venatorio, è posta sotto la sorveglianza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ne approva lo statuto e le sue eventuali modificazioni.

Art. 87.

Il presidente della Federazione italiana della caccia è nominato dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il presidente della Federazione nomina, salvo ratifica del presidente del C.O.N.I., e presiede un Direttorio di otto membri, costituito secondo le modalità dello statuto federale, tenendo conto delle varie categorie dei cacciatori e dei vari sistemi di caccia. Del Direttorio fanno parte di diritto un rappresentante del C.O.N.I., un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno dell'E.P.S.

Art. 88.

Alle spese di organizzazione e di funzionamento della Federazione e per i compiti di carattere generale inerenti alla stessa, si provvede con i fondi di cui all'art. 92, n. 2, della presente legge.

La Federazione italiana della caccia, per gli atti inerenti ai propri fini istituzionali, è parificata alle Amministrazioni dello Stato, agli effetti delle tasse di bollo e di registro.

Art. 89.

La Federazione provvede, secondo le norme dello statuto federale, alla costituzione delle sezioni e degli altri organi locali propri, determinandone il funzionamento e i compiti.

Le associazioni provinciali dei cacciatori, di cui all'art. 82 del testo unico approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, sono soppresse.

TITOLO VII.

Tasse e fondi per la caccia.

Art. 90.

Le licenze per la detenzione del fucile e quelle per la caccia e per l'uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annue:

a) licenza di detenzione di fucile da caccia L. 30;

b) licenza di caccia anche con uso di fucile a non più di due colpi L. 73, con fucile a più di due colpi L. 200;

La tassa di L. 73 è ridotta a L. 53 per gli iscritti ai Gruppi Universitari Fascisti e alla Gioventù Italiana del Littorio, ed a L. 15 per gli agenti di vigilanza esclusivamente per la caccia agli animali nocivi;

c) barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi L. 300;

d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore, L. 400; per ogni arma in più L. 225;

e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso L. 120; per ogni arma in più L. 75;

f) quagliara e prodina con un sol paio di reti L. 120;

g) paretai, copertoni e prodine senza contrappesi L. 300;

h) roccoli con o senza passate, bressanelle, paretai, copertoni e prodine con contrappesi, boschetti e tordere con richiamo L. 500;

i) panie e panioni, con o senza richiami, per uccellagione fissa L. 300;

l) appostamento fisso di caccia in terreno libero, L. 50;

m) permesso scritto annuale, rilasciato dal concessionario di riserva a terzi, L. 40;

n) permesso scritto giornaliero, rilasciato come sopra, L. 8.

Per le concessioni di riserve devono essere pagate le tasse indicate negli articoli 59 e 61 e per tutte le tabelle, per le quali la presente legge non accorda la esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo.

Art. 91.

All'atto del pagamento delle tasse specificate nell'articolo precedente dovrà versarsi all'Ufficio del Registro anche l'importo delle seguenti sopratasse:

1) per ogni licenza di caccia anche con uso di fucile, escluse le licenze rilasciate agli agenti di vigilanza a termini della lettera *b*) dell'articolo precedente, L. 12;

2) per ogni licenza di barca a motore, archibugio, spingarda o altra arma impostata (lettere *c*), *d*), *e*) L. 25;

3) per ogni licenza di quagliara (lettera *f*) L. 10;

4) per ogni licenza di uccellagione (lettere *g*), *h*), *i*) L. 25;

5) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia (lettera *l*) L. 5.

Similmente per ogni L. 100 o frazione di L. 100 di tassa ettariale per le riserve dovrà pagarsi una sopratassa di L. 30; per ogni tabella, indicante il divieto di caccia e soggetta al pagamento della tassa di bollo, dovrà pagarsi una sopratassa di L. 0,20.

Oltre le sopratasse predette, ogni cacciatore o uccellatore deve pagare la quota d'iscrizione al C.O.N.I., comprendente l'assicurazione contro gl'infortuni, mediante versamento sul conto corrente postale del C.O.N.I. stesso. Deve pagare, altresì, direttamente alla sezione del luogo di residenza, l'importo della tessera d'iscrizione alla sezione della Federazione italiana della caccia.

Art. 92.

Sul provento complessivo delle sopratasse di cui al precedente articolo viene anzitutto detratta una somma, fino al massimo di due terzi del ricavato delle sopratasse ettariali per le riserve di caccia e delle sopratasse per le tabelle perimetrali, da assegnarsi all'Ente assistenziale dei produttori di selvaggina in relazione ai suoi fini statutari di tutela della produzione faunistica. Con i fondi di cui sopra l'E.P.S. provvederà più particolarmente allo svolgimento delle attività previste nell'art. 2, lettere *a*) ad *h*), del proprio statuto, approvato ai sensi di legge.

La restante somma viene ripartita come segue:

1) il 70 per cento ai Comitati provinciali della caccia in relazione all'introito della rispettiva Provincia;

2) fino ad un massimo del 9 per cento alla Federazione italiana della caccia;

3) la rimanente somma verrà erogata per contributi straordinari ai Comitati provinciali della caccia, per premi di cattura e per spese straordinarie inerenti agli speciali bisogni locali, per contributi al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso la Regia Università di Bologna, per le spese di funzionamento del Comitato centrale della caccia, ivi compresi i gettoni di presenza e le indennità di viaggio e di missione eventualmente spettanti ai membri del Comitato stesso ai sensi dell'art. 63 del R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 843, ed, infine, per il pagamento del personale avventizio occorrente per assicurare il regolare funzionamento degli uffici preposti al servizio della caccia. A tal uopo è autorizzata l'assunzione di non più di 6 avventizi con le modalità, alle condizioni e col trattamento di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, ed entro il limite massimo di spesa di L. 50.000.

Il provento complessivo delle sopratasse verrà stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione alla entrata, sotto deduzione di un ventesimo per spese di riscossione.

Art. 93.

A tutte le altre spese, comprese quelle relative all'attuazione del controllo sull'esercizio venatorio e sul funzionamento delle riserve e delle zone di ripopolamento e cattura, ai contributi previsti dall'articolo 54, ai premi di incoraggiamento alle persone addette alla vigilanza sull'applicazione della legge di cui all'art. 68, nonchè ai contributi e sussidi a favore di enti e di privati ai fini della presente legge, si provvede con apposito fondo da iscriversi annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 94.

Le licenze di caccia e di uccellagione, in corso alla data di entrata in vigore delle presente legge, hanno validità fino al termine di scadenza. Quelle con scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 1940, possono essere prorogate sino a tale ultima data mediante applicazione sulle licenze di tante marche di concessione governativa di L. 6 quanti sono i mesi che intercorrono tra la data di scadenza delle licenze stesse e il 30 giugno 1940.

L'applicazione e l'annullamento delle marche sarà fatto dall'Autorità di P. S. di cui all'art. 9 della presente legge.

Fermo restando il periodo delle licenze fissate dal detto articolo 9, gli attuali modelli di licenza restano in vigore fino a che non saranno emessi i nuovi.

Art. 95.

Le zone, che all'atto della pubblicazione della presente legge, risultino precluse alla libera caccia ai sensi dell'articolo 24 del testo unico approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, si intendono trasformate in zone di ripopolamento e cattura, a meno che non vengano riconosciute non rispondenti ai fini della presente legge, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55.

Art. 96.

Le riserve che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino per regolare concessione, di estensione superiore al massimo o inferiore al minimo previsto dall'art. 59, e che abbiano dato notevole impulso all'incremento faunistico, possono conservare l'attuale estensione anche in sede di rinnovazione della concessione.

Art. 97.

I provvedimenti relativi alla concessione di riserve nella zona delle Alpi possono, su delega del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, essere emanati dai Prefetti, sentiti i Comitati provinciali della caccia competenti.

Art. 98.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 99.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1940-XVIII, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative all'esercizio della caccia e dell'uccellagione per il periodo estivo-autunnale dell'anno corrente, alla costituzione e al funzionamento del Comitato centrale della caccia, nonchè all'assunzione del personale avventizio, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate tutte le altre norme vigenti in materia di caccia, ad eccezione di quelle concernenti i privilegi delle Regie bandite e riserve e di quelle riguardanti i Parchi nazionali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ROSSONI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 luglio 1939-XVII.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fossano (Cuneo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto, in data 28 maggio 1938-XVI, col quale il comm. gen. Giusto Macario è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo);

Considerato che, in seguito al decesso del comm. gen. Giusto Macario, occorre provvedere a ricoprire la carica rimasta vacante;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Luigi Dompè è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), in sostituzione del comm. gen. Giusto Macario, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3173)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 luglio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano (Cuneo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, approvato con R. decreto 15 gennaio 1934-XII, n. 341;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 11 maggio 1939, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), allegato al presente decreto, composto di n. 57 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3174)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 luglio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, numero 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, approvato con R. decreto 9 dicembre 1929-VIII, n. 2219;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 19 maggio 1939, e dell'assemblea dei soci, in data 8 ottobre 1938-XVI, per ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, allegato al presente decreto, composto di n. 61 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3175)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 luglio 1939-XVII.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta, con sede nel comune di Pistoia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 11 marzo 1934-XII, la Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta, con sede nel comune di Pistoia veniva sciolta e messa in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dell'attuale liquidatore della Cassa predetta;

Decreta:

Il cav. avv. Martino Moscardi di Aristide è nominato liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta, avente sede nel comune di Pistoia, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione del liquidatore attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3202)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 luglio 1939-XVII.

Varianti al Decreto del DUCE 15 febbraio 1939-XVII sulla costituzione della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1939-XVII, sulla riforma del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il 3° capoverso dell'art. 1, lett. *c*), del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 15 febbraio 1939-XVII, sulla riforma del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne, è sostituito dal seguente:

« per le funivie, funicolari e ascensori »;

Il successivo 5° capoverso è sostituito dal seguente:

« per gli autoservizi di linea e le filovie ».

Roma, addì 14 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3201)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 luglio 1939-XVII.

Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della carta e della stampa;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1939-XVII, con il quale il fascista Renato Balzarini, consigliere aggregato nella Corporazione della carta e della stampa, è nominato consigliere effettivo nella Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Dante Lojoli è nominato consigliere aggregato in rapppresentanza dei lavoratori del commercio nella Corporazione della vitivinicola e olearia;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Dante Lojoli a consigliere aggregato della Corporazione della carta e della stampa in sostituzione del fascista Renato Balzarini;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Dante Lojoli, consigliere aggregato della Corporazione della vitivinicola ed olearia, cessa da tale carica ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione della carta e della stampa in sostituzione del fascista Renato Balzarini.

Roma, addì 14 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3200)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1939-XVII.
Nomina del sig. Anselmo Mario di Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Anselmo Mario di Giovanni;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli, al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Anselmo Mario di Giovanni è nominato rappresentante del sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(3206)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1939-XVII.
Nomina del sig. Pivano Newton Francesco Stefano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Caffarena Giacomo fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa di Torino, designa per proprio rappresentante il sig. Pivano Newton Francesco Stefano, detto Riccardo, fu Enrico chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura in data 4 maggio 1936-XIV per notaro Enrico Fantini di Torino;

Visti i pareri favorevoli, espressi in proposito, dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Pivano Newton Francesco Stefano, detto Riccardo, fu Enrico è nominato rappresentante del sig. Caffarena Giacomo, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(3205)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1939-XVII.
Franchigia sui reattivi per la flottazione dei minerali metallici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1939, n. 594, che accorda l'esenzione dal dazio doganale, dalla sopratassa di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti stessi, nonchè dall'imposta di produzione sugli oli minerali aventualmente contenuti, ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengono fabbricati nel Regno e dei quali siano state riconosciute, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1939 che ha ammesso alle predette agevolezze lo xantogenato di potassio e l'olio di pino, destinati rispettivamente alla flottazione dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno e dei minerali di antimonio, presentando essi le condizioni richieste dall'accennato Regio decreto-legge;

Determina:

Art. 1.

Lo xantogenato di potassio e l'olio di pino, destinati alla flottazione dei minerali di rame, sono ammessi al trattamento fiscale di favore concesso dal R. decreto-legge 27 marzo 1939, n. 594.

Art. 2.

L'agevolezza, di cui all'art. 1, è subordinata all'osservanza delle cautele e delle modalità stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1938 e 29 novembre 1934 per analoghe concessioni relative allo xantogenato di potassio, al cresolo greggio e all'aerofloat, destinati alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 luglio 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Lantini

Il Ministro per gli scambi e per le valute
Guarneri

(3228)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1939-XVII.
Cessazione del sig. Mario Anselmo di Giovanni dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1933-XI, n. 1168, col quale il sig. Mario Anselmo di Giovanni venne confermato rappresentante alle grida del sig. Peroni Mario fu Eligio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 22 giugno 1939-XVII, per notar Valagussa di Milano, per la cessazione dell'incarico conferitogli come sopra;

Decreta:

Il sig. Mario Anselmo di Giovanni cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio, presso la Borsa di Milano, sig. Peroni Mario fu Eligio Giovanni.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità delle guardie scelte e delle guardie del Corpo degli agenti di P. S.

In analogia alle disposizioni di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità delle guardie scelte e delle guardie del Corpo degli agenti di P. S., tenuto presente la situazione del 1° gennaio 1939.

Pertanto gli agenti interessati potranno, nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso, presentare gli eventuali reclami per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

Roma, addì 20 luglio 1939-XVII

(3236)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 441.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1939 di L. 367,50 relativa alla rendita del Prestito redimibile 3.50 % (1934) n. 395354 di annue L. 735 a favore di De Marinis Amalia di Gaetano, moglie di Cesarini Pindaro, domiciliato a Roma, con vincolo dotale

Ai termini degli articoli 4 del R decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2920)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Media dei cambi e dei titoli

del 18 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,2285
Canadà (Dollaro)	18,97
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,628
Norvegia (Corona)	4.4715
Olanda (Fiorino)	10,134
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,5855
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,925
Id. 3,50 % (1902)	70,15
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,375
Id. Id. 5 % (1936)	91,90
Rendita 5 % (1935)	90,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,575
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,85
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,75
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,675
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 319.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 498680 di L. 850 rilasciata il 10 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Melicuccà per versamento della 1ª, 2ª, 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Napoli Giuseppe di Pasquale secondo l'articolo 75-4159 del ruolo terreni di detto Comune con delega al suddetto Napoli Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Reggio Calabria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 320.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 262794 (serie 2ª) di L. 1600 rilasciata il 13 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Sassari pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Faret Francesco fu Gio-

vanni e Masia Grazia fu Antonio (coniugi) sull'art. 2198 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Faret Francesco fu Giovanni, via Attilio Deffenu n. 30, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Sassari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 321.

E' stato denunziato lo smarrimento delle seguenti quietanze:

serie 3ª n. 463593 di L. 300 rilasciata dall'Esattoria d'Imperia il 9 giugno 1937, per versamento 1ª, 2ª rata; serie 4ª n. 443995 di L. 150 rilasciata dall'Esattoria d'Imperia il 10 giugno 1937 per versamento della 3ª rata; serie 8ª n. 226395 di L. 150 rilasciata dall'Esattoria d'Imperia il 16 agosto 1937 per versamento della 4ª rata; serie 8ª n. 227039 di L. 150 rilasciata dall'Esattoria d'Imperia il 27 settembre 1937 per versamento della 5ª rata, per sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sasso Pietro fu Francesco ed altri secondo l'art 476 T. del comune d'Imperia con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito ad esso Sasso Pietro fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria d'Imperia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 322.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 247252 dell'importo di L. 133,50 rilasciata il 5 agosto 1937 dal l'Esattoria comunale di Pratella, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nardolillo Carmine di Pasquale iscritta all'art. 74 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Nardolillo Carmine di Pasquale.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 323.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 915433 (serie 3ª) di L. 300 rilasciata il 30 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Mirabella Eclano (Avellino) pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ambrosino Maria di Prisco ved. Memmolo per metà ed altri sull'art 3 del ruolo terreni di detto Comune con delega ad Ambrosino Maria di Prisco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 324.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª n. 281350, serie 3ª, n. 963116 e serie 6ª n. 333418 di L. 50 ciascuna emesse dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare rispettivamente il 31 marzo, 15 ottobre e 14 dicembre 1937 per versamento della 1ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pace Antonio fu Nicola, Pace Paride di Antonio per metà Bernabeo Cesare fu Tommaso, Bernabeo Basissi fu Tommaso, Bernabeo Romolo fu Tommaso per metà secondo l'art. 1037 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al suddetto Bernabeo Cesare fu Tommaso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 325.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª, n. 281348, serie 3ª n. 963114 e serie 6ª n. 333419 di L. 333,50 la prima e L. 333,30 ciascuna le altre, rilasciate dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare rispettivamente il 31 marzo, 15 ottobre e 14 dicembre 1937 per versamento della 1ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Società industriale e commerciale » Pace Antonio, Pace Paride metà e Bernabeo Cesare, Basissi e Romolo metà secondo l'art 403 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Bernabeo Cesare fu Tommaso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 326.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª numero 281349, serie 3ª n. 963115 e serie 6ª n. 333417 di L. 50 ciascuna emesse dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare rispettivamente il 31 marzo, 15 ottobre e 14 dicembre 1937 per versamento della 1ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pace Antonio fu Nicola e Cesare, Basissi Bernabeo già Tommaso Bernabeo secondo l'art. 325 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Bernabeo Cesare fu Tommaso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 327.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª nn. 281305, 281551, 281845 e serie 3ª n. 326561 di L. 250 ciascuna emesse rispettivamente il 31 marzo, 19 aprile, 15 giugno e 19 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare per versamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Valentinetti Giuseppe di Sante utilista e Amministrazione Fondo culto direttario secondo l'art. 1100 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al suddetto Valentinetti Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 328.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 240753 di L. 133,50 emessa il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Fiuggi per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Cesaris Flaminia fu Luigi secondo l'art. 51 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla sum menzionata De Cesaris Flaminia per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 329.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª n. 172663, serie 3ª n. 164231 e serie 4ª n. 27375 di L. 100 ciascuna rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 19 aprile 1937 e 17 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Empoli pel versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pucci Giuseppe di Pietro, per l'art 966 fabbricati con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Pucci Giuseppe

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937 n. 1903 si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Firenze, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 330.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 333397 di L. 116,65 emessa il 9 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Falcone Filippo di Vincenzo secondo l'art. 561 del ruolo terreni di detto Comune con delega ad esso Falcone Filippo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 331.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª nn. 893855 e 893856 di L. 133 ciascuna emesse il 16 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Marzabotto per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lappi Ernesto fu Ferdinando secondo l'art. 85 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Lappi Dante di Ernesto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bologna l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti a favore di Lappi Ernesto fu Ferdinando, delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 332.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 325569 di L. 416,65 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Tortorici per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n 1743, dovuta dalla ditta Franchina Alice di Francesco per due terzi e Ioppolo dott. Vincenzo fu Giovanni per un terzo, secondo l'art. 124-11536 del ruolo terreni di detto Comune con delega a favore di Ioppolo dott. Vincenzo fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 333.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 646464 di L. 900 rilasciata il 2 aprile 1938 dall'Esattoria comunale di Manduria per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Mitri Pietrina fu Leonardo in Pesare secondo l'art. 400 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Pesare Francesco di Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 333-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 646465 di L. 200 emessa il 2 aprile 1938 dall'Esattoria comunale di Manduria per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Mitri Pietrina di Leonardo in Pesare secondo l'art. 198 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Pesare Francesco di Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 334.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 2ª serie n. 27208 di L. 266,75, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Lupara (Campobasso) pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lembo Michele fu Gaetano secondo l'art. 53 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Lembo Michele fu Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 335.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 504229 (serie 3ª) e n. 171216 (serie 5ª) di L. 115, ciascuna, rilasciate rispettivamente il 16 giugno e 17 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Acireale (Catania), pel pagamento della terza e quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lucchesi Concetta e figli sull'art. 296 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Bonanno Mauro fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attenzione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 336.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 132180 (serie 2ª) di L. 166,75 e n. 287375 (serie 3ª) di L. 166,65, rilasciate rispettivamente il 5 e 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Tizzana (Pistoia) pel versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carradori Ausilio, Gustavo, Emo ed Ilario fu Serafino secondo l'art. 148 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Carradori Ilario fu Serafino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Carradori Emo fu Serafino designato per il ritiro nella quietanza di saldo.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 336-II.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 132179 (serie 2ª) di L. 16,75 e 287379 (serie 3ª) di L. 16,65, rilasciate rispettivamente il 5 e 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Tizzana (Pistoia) pel versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carradori Ausilio, Emo, Ilario, Gustavo ed altri, secondo l'art. 81 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Carradori Ilario fu Serafino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Carradori Emo fu Serafino designato per il ritiro nella quietanza di saldo.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 336-III.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 132181 (serie 2ª) e n. 287376 (serie 3ª) di L. 50 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 5 e 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Tizzana (Pistoia) pel versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carradori Ausilio, Gustavo, Emo, ed Ilario fu Serafino secondo l'art. 80 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Carradori Ilario fu Serafino per il ritiro dei titoli definitivi el Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Carradori Emo fu Serafino designato per il ritiro nella quietanza di saldo.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 336-IV.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 132183 (serie 2ª) e 287377 (serie 3ª) di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 5 e 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Tizzana (Pistoia) pel versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carradori Ausilio, Gustavo, Emo, ed Ilario fu Serafino con l'usufrutto di un terzo a Luchetti Enrichetta fu Ferdinando secondo l'art. 150 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Carradori Ilario fu Serafino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Carradori Emo fu Serafino designato per il ritiro nella quietanza di saldo.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 336-V.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 132182 (serie 2ª) di L. 366,55 e n. 287378 (serie 3ª) di L. 366,65, rilasciate rispettivamente il 5 e 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Tizzana (Pistoia) pel versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carradori Ausilio, Gustavo, Emo, ed Ilario ed altri secondo l'art. 149 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Carradori Ilario fu Serafino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Carradori Emo fu Serafino designato per il ritiro nella quietanza di saldo.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 337.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 281215 di L. 183,50, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Luca Tommaso fu Arcangelo secondo l'art. 362 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al menzionato De Luca Tommaso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 338.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 296009 di L. 700 emessa l'11 marzo 1937 dalla Esattoria consorziale di Spilimbergo per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Russolo Maria ved. Cimatti secondo l'art. 314 del ruolo terreni del comune di S. Giorgio della Richinvelda, con delega alla Banca cattolica del Veneto, succursale di Pordenone, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria di Udine l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 339.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 75179 di L. 100 emessa il 16 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Avellino per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gimelli Michele fu Francesco e Cirino Eristide di Emiddio coniugi secondo l'art. 508 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al suddetto Gimelli Michele fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 340.

E' stato denunziato lo smarrimento delle seguenti quietanze esattoriali:

serie 2ª n. 201039 dell'importo di L. 1816,75 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Poggio Mirteto; serie 3ª n. 349790 dell'importo di L. 1819,25 rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria di Poggio Mirteto; serie 3ª n. 981603 dell'importo di L. 1816 rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria di Poggio Mirteto; pel versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Conforzi Antonio fu Egidio per l'art. 14 fabbricati del comune di Poggio Mirteto, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Conforzi Antonio fu Egidio

Si fa noto, ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Rieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 340-II.

E' stato denunziato lo smarrimento delle seguenti quietanze esattoriali:

serie 2ª n. 201040 dell'importo di L. 283,50 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Poggio Mirteto; serie 3ª n. 349789 dell'importo di L. 284.50 rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria di Poggio Mirteto; serie 3ª n. 981604 dell'importo di L. 283 rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria di Poggio Mirteto; per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Conforzi Antonio fu Egidio per l'art. 31 ruolo terreni del comune di Poggio Mirteto con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Conforzi Antonio fu Egidio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Rieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 341.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª n. 272840 e n. 273965, serie 6ª n. 321039, serie 3ª n. 958496 e n. 958946 di L. 468 la prima e L. 233 ciascuna le altre, emesse dall'Esattoria comunale di Chieti rispettivamente il 17 marzo, 16 giugno, 14 agosto, 18 ottobre, e 16 dicembre 1937 per versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Virgiliis Vincenzo fu Beniamino secondo l'art. 332 del ruolo fabbricati di detto Comune, tutte con delega a Di Fabio Vincenzo fu Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 342.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 677270 di L. 336 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Rivanazzano per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Braseschi Agostino fu Giuseppe secondo l'art. 74 terreni di detto Comune, con delega al suddetto Braseschi Agostino fu Giuseppe pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 343.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 284855 dell'importo di L. 800, rilasciata il 30 marzo 1937, dall'Esattoria di Pizzoferrato, per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tarantini Felice, Antonio, e Giovanni fu Francesco propriet. ciascuno per i propri diritti, per l'art. 47 del ruolo terreni del comune di Pizzoferrato, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Tarantini Felice fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 344.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª n. 656830 di L. 800 e serie 4ª n. 159313 di L. 4000 emesse dall'Esattoria consorziale di S. Secondo di Pinerolo rispettivamente il 23 marzo ed il 20 luglio 1937 per versamento della 1ª, 2ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rossi Bruera Ettore fu Carlo

usufruttuario e Magistrelli Luigina fu Giuseppe proprietaria secondo l'articolo 415 del ruolo terreni del comune di S. Secondo di Pinerolo con delega al summenzionato Rossi Bruera Ettore fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 345.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 181789 di L. 100 emessa il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Colle Val d'Elsa per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Capocasa Ferdinando fu Francesco secondo l'art. 89 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al summenzionato Capocasa Ferdinando, Colle di Val d'Elsa, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siena l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 346.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 600906 di L. 534 emessa il 25 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Ancona per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rossi Silvia Raffaele fu Tito secondo l'art. 3102 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Rossi Rinaldo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1191)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a sette posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011, che reca varianti agli organici dei personali civili della R. marina;
Vista l'autorizzazione concessa e con il foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/9/1.3.1 in data 11 febbraio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 7 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente art. 4, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39, per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della feria, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione lo allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data d'iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana;

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autentica di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura), di liceo scientifico o di istituto industriale.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non solato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero o i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 o 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un ammiraglio o generale A. N., o capitano di vascello o colonnello A. N.;

membri: due ufficiali superiori A. N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un funzionario del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mibilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 giugno 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti della causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1936, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 700 lorde, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DI ESAME

Numero delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (3)	Se l'esame è scritto, orale o grafico
1	Composizione italiana . . .	2	Scritto (1)
2	Lingue estere	1	Scritto (1)
3	Matematica	3	Scritto (1) e orale
4	Fisica e chimica.	2	Orale
5	Noziovi speciali	3	Orale
6	Disegno	4	Grafico (2)
7	Nozioni amministrative, corporative di statistica . .	1	Orale

(1) La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove scritte delle lingue facoltative sarà fissata dalla Commissione.

(2) La durata della prova grafica di disegno è fissata in un massimo di ore dodici da dividersi in due giornate.

(3) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria; non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale descrittivo o narrativo.

MATERIA N. 2.

Lingue estere.

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato di un minimo di 0,10 ad un massimo 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano, tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

MATERIA N. 3.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica o algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1) I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2) Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

3) Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4) Potenza di un numero. Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.

5) Radice quadrata dei numeri razionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.

6) Frazione e numeri decimali. Operazioni relative.

7) Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso.

8) Cenni sui numeri complessi.

9) Proporzionalità fra grandezze. Regola del tre semplice e tre composto.

Algebra:

1) Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.

2) Trasformazioni e semplicazioni di espressioni algebriche. Calcoli dei valori di esse per parti olari valori delle lettere.

3) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

4) Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

5) Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

6) Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problema di secondo grado.

7) Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.

8) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari, rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2) Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni. Misura delle rette, misura degli angoli.

3) Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.

4) Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3) Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5) Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trogonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica ed elementi di meccanica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.

2) Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.

3) Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.

4) Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato. Pendolo.

5) Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6) Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7) Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8) Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.

9) Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.

10) Strumenti ottici e in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11) Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.

12) Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13) Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi a disposizione per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14) Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche e chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

15) Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.

16) Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.

17) Applicazione della corrente elettrica al trsporto dell'energia. Illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1) Cenno sui vari fenomeni naturali.

2) Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.

3) Pesi atomici e pesi molecolari.

4) Simboli e forme. Equazioni. Regole di nomenclatura.

5) Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.

6) Ozono ed acqua ossigenata.

7) Cloro ed acido cloridrico.

8) Zolfo ed idrogeno solforato. Acido solforoso e solforico.

9) Ammoniaca. Acido nitroso e nitrico.

10) Fosforo ed acidi fosforici. Fosfati e perfosfati.

11) Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.

12) Generalità sui metalli e sulle leghe.

13) Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.

14) Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

1) Cenni sul funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di wat Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.

2) Tipi principali di macchine idrauliche e pneumatiche. Loro funzionamento ed organi principali.

3) Tipi principali di macchine a vapore, loro funzionamento ed organi principali.

4) Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione, nomenclatura, funzionamento.

5) Principali tipi di macchine elettriche. Organi principali, descrizione e nomenclatura.

6) Cenni sul proporzionamento dei principali organi delle macchine.

7) Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione; taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazione ed organi elementari di apparati motori.

8) Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.

9) Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.

10) Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6.

Disegno.

Parte 1ª:

Eseguire schizzi a mano libera dal vero di organi di macchine, come valvole, giunti, ingranaggi, ecc. quotandoli in tutte le loro parti.

Parte 2ª:

Sviluppare dai suddetti schizzi i disegni costruttivi delle varie parti in iscala da assegnarsi dalla Commissione.

In questa prova non saranno dati più in visione gli oggetti rilevati dal vero nella prima parte della prova.

MATERIA N. 7.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione Militare Marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del Lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni - Corporazioni. Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

3) Elementi di statistica.

p. Il Ministro: CAVAGNARI

(3186)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a quattro posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni ed Uffici del Genio militare per i lavori della Regia marina.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011, che reca varianti agli organici dei personali civili della Regia marina;
Vista l'autorizzazione concessa con il Foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/9.1/1.3.1 dell'11 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 4 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni ed Uffici del genio militare per i lavori della Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente art. 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati ai termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massino di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segrettario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi

residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice-segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata di licenza di istituto tecnico (sezione fisico matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura), o diploma di abilitazione a perito edile rilasciato da un Regio istituto industriale.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un generale o un colonnello del genio militare;

membri: due ufficiali superiori del genio militare, due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un funzionario del personale civile tecnico per le Direzioni ed Uffici del genio militare per i lavori della Regia marina.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato, nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando i punti di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio inizale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 700 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il perso-

nale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

N. d'ordine	MATERIE D'ESAME	Se scritta, orale, pratica o grafica	Durata (1)	Coefficiente (2)
1	Composizione italiana . . .	scritta	ore 6	1
2	Matematica	scritta e orale	ore 6 per la prova scritta	2
3	Disegno (3)	grafica	ore 8	2
4	Elementi di fisica o chimica	orale	—	2
5	Nozioni speciali di costruzioni o topografia	orale	—	3
6	Prova pratica (3)	pratica (rilievo) grafica	ore 4 ore 6	3
7	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	orale	—	1
8	Lingue estere (facoltative)	scritta	(4)	1

(1) La durata delle prove scritte o grafiche deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata della prova pratica deve computarsi dal momento in cui ha termine la ricognizione dell'appezzamento o dell'immobile da rilevare.

(2) I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(3) Le ore concesse potranno essere distribuite in più giornate a giudizio della Commissione.

(4) Durata da fissarsi dalla Commissione.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere narrativo e descrittivo.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1) I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2) Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3) Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4) Potenza di numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo e nullo.
5) Radice quadrata dei numeri frazionari, positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.
6) Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7) Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8) Cenni sui numeri complessi.
9) Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1) Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2) Trasformatori e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3) Generalità sul teorema elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad un'incognita.
4) Sistema di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
5) Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al 2° grado.
6) Sistema semplice di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di 2° grado.
7) Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.
8) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici; dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di statistica.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari; rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2) Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni. Misure delle rette, misura degli angoli.
3) Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.
4) Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5) Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sui prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3) Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5) Misura delle superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 3.

Disegno.

Disegnare, in base a schizzi ed indicazioni dati dalla Commissione esaminatrice, piante, sezioni, prospetti e particolari di costruzioni edilizie, stradali e marittime.

MATERIA N. 4.

a) *Elementi di fisica*:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2) Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3) Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4) Gravità, centro di gravità. Pendolo.
5) Lavoro e potenza. Energia di moto e posizione. Conservazione dell'energia.
6) Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.
7) Corpi aeroformi. Pressione e loro misura. Barometro.
8) Luce e sua propagazione. Intensità di luce e sua misura.
9) Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Dilatazione termica; cambiamento di stato fisico.
10) Produzione del suono e vari mezzi di propagazione.
11) Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magneto-statica.

b) *Elementi di chimica:*

1) Cenno sui vari fenomeni naturali.

2) Leggi sulle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e molecolari. Simboli e formule. Regole di nomenclatura.

3) Provenienza, caratteri, applicazioni delle pietre naturali più comuni e più importanti.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali di costruzione e di topografia.

1) Principali materiali da costruzione, pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli. Loro classificazione e caratteristiche.

2) Malte comuni e idrauliche. Loro componenti. Agglomeranti idraulici. Proprietà essenziali e modalità di preparazione ed impiego.

3) Scavi comuni. Scavi subacquei eseguiti con mezzi ordinari e con mezzi effossori.

4) Fondazioni. Sistemi di fondazioni da adottarsi in relazione alla maggiore o minore consistenza del sedime ed al peso della costruzione.

5) Particolari costruttivi ed opere di finimento delle costruzioni edilizie in genere. Ordini architettonici. Macchine ed apparati pel sollevamento e trasporto dei pesi notevoli.

6) Cenni sulla resistenza dei materiali. Formule empiriche più usate pel calcolo delle dimensioni delle strutture portanti.

7) Misura delle fabbriche e dei vari elementi che la compongono.

8) Nozioni fondamentali di planimetria: allineamenti, curve, poligonazioni. Strumenti topografici. Squadre e goniometri. Verifiche e rettifiche.

9) Rilevamento dei terreni. Metodi diversi di poligonazione. Rilievo parcellare.

10) Nozioni preliminari di altimetria. Strumenti per rilievi altimetrici. Verifiche e rettifiche.

11) Operazioni altimetriche. Livellazioni longitudinali e trasversali e relativi profili e sezioni. Livellazione raggiante. Piani quotati e piani a curve orizzontali.

MATERIA N. 6.

Prova pratica:

1) Rilevare dal vero e porre in disegno, nella scala che verrà prescritta, tutto o parte di opere edilizie, stradali e marittime.

2) Rilevare uno o più appezzamenti di terreno, disegnarli in pianta ed indicare con segni convenzionali le culture ed i manufatti esistenti all'atto del rilievo.

MATERIA N. 7.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'Ordinamento corporativo dello Stato, Carta del lavoro, Associazioni sindacali: Federazioni, Confederazioni. Corporazioni. Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

3) Elementi di statistica.

MATERIA N. 8.

Lingue estere.

Il candidato ha facoltà di dare esame in una delle seguenti lingue estere: francese - inglese - tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato di un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

p. *Il Ministro:* CAVAGNARI

(3187)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esami a cinque posti di vice-ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1584;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 27 marzo 1933, n 314;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1938, n. 2011, che reca varianti agli organici dei personali civili della Regia marina;
Vista l'autorizzazione concessa con il foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991-9.1-1.3.1 dell'11 febbraio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice-ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerente al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 35, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le

Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione, l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante la applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data d'iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autentica del titolo di studio indicato al precedente art. 2.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione quindi, dgli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 o 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

il direttore capo della ragioneria centrale presso il Ministero della marina, o altro funzionario di grado non inferiore al 7°, membro;

un ragioniere superiore o ragioniere capo del personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi, membro;

un professore di scuole medie , membro.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 31, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato, nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 3 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 giugno 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti della causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1936, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato, capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di lire 700, lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

p. Il Ministro: CAVAGNARI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. — Svolgimento di un tema sulle materie giuridiche indicate nel primo gruppo della prova orale.
2. — Svolgimento di un tema sulle materie economiche indicate nel primo gruppo della prova orale.
3. — Svolgimento di un tema sulle materie indicate nel secondo gruppo della prova orale.
4. — Prova facoltativa di lingue estere (1).

Prova orale.

1. — Nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo e corporativo.

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

2. — Ragioneria pubblica e privata.

Computisteria - Matematica finanziaria (Proporzioni - Progressioni - Logaritmi - Interessi e sconti semplici e composti - Annualità - Ammortamenti).

3. — Cenni sull'ordinamento della Marina militare.

Legge e regolamento dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni di statistica.

(1) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0.10 ad un massimo di 0.30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua estera.

p. Il Ministro: CAVAGNARI

(3188)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a quattro posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa con il foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991-9.1-1.3.1 dell'11 febbraio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi per le seguenti specialità:

Idrografo	n. 1
Topo-cartografo	» 1
Tipo lito-calcografo	» 1
Cronometrista	» 1
Totale	n. 4

Qualora il numero dei posti messi a concorso per una delle specialità non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati idonei nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per altre specialità che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in questo caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal successivo articolo 9.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso del diploma di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale, o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1932, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento alla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo di età è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità, da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da Ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) le specialità per le quali intendono concorrere;

d) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione ante-marcia su Roma, dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio indicato nel primo comma del precedente art. 2.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli

degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i contadini coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: il direttore o il vice direttore del Regio istituto idrografico;

Membri: due capi reparto del Regio istituto idrografico, due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un funzionario del personale civile tecnico per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Genova e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 a 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani di cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 700 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAME	Se l'esame è scritto, orale o pratico	Coefficiente (2)
1	Composizione italiana . .	scritto (1)	2
2	Matematica	orale	1
3	Nozioni speciali	scritto (o grafico) (1) e orale	2
4	Prova pratica	pratico	3
5	Nozioni amministrative corporative e di statistica	orale	1
6	Lingue estere facoltative	scritto (3)	1

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in ore sei e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria. Non se ne tiene conto per gli effetti di cui al 1° comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) La durata della prova sarà fissata dalla Commissione.

MATERIE COMUNI A TUTTE LE SPECIALITA'

(obbligatorie).

MATERIA N. 1.

Composizione italiana (scritta).

Svolgimento di un tema di carattere generale, narrativo e descrittivo, inteso a dimostrare l'attitudine del candidato a saper esprimere le proprie idee in forma ordinaria, chiara e corretta.

MATERIA N. 2.

Matematica (orale).

Aritmetica e algebra:

1) Sistema metrico decimale.
2) Misura di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
3) Misure degli angoli e cenni sui numeri complessi.
4) Proporzioni, regola del 3 semplice e composto.
5) Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado e riducibili a 2° grado.
6) Logaritmi: loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni.
7) Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

Geometria piana:

8) Nozioni generali su rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
9) Triangolo, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni; misure delle rette e degli angoli.
10) Circonferenza: mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro e al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari.
11) Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
12) Area delle figure piane. Misure relative al circolo e alle sue parti.

Geometria solida:

13) Rette e piani nello spazio, angoli diedri.
14) Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide.
15) Cono, cilindro e sfera.
16) Nozioni sulla equivalenza dei solidi.
17) Misura della supeficie e del volume dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

18) Definizione delle principali linee trigonometriche e loro relazioni.
19) Tavole logaritmico-trigonometriche e loro uso.
20) Risoluzione dei triangoli.

MATERIE PARTICOLARI PER OGNI SPECIALITA'

(obbligatorie).

I. — *Capotecnico aggiunto idrografo.*

MATERIA N. 3.

Nozioni specaili — Prova scritta di lingue estere;

Traduzione dal Portolano francese e inglese.

Le carte nautiche: carte generali, carte costiere, piani, Varie specie di proiezioni. Scale delle carte nautiche e dei piani. Indicazioni che si trovano nelle carte e nei piani. Segni convenzionali.

I Portolani: italiani e delle altre nazioni. Loro contenuto e suddivisione della materia. Supplementi. Avvertenze sull'impiego dei Portolani. Vedute di costa.

Elenchi dei Fari: italiani ed esteri. Loro contenuto.

Radioservizi: italiani ed esteri. Loro contenuto.

Effemeridi astronomiche.

Avvisi ai naviganti: italiani ed esteri. Aggiornamento mediante gli Avvisi ai naviganti delle carte e pubblicazione nautiche.

Pubblicazioni varie dell'Istituto idrografico e degli Uffici idrografici esteri.

Navigazione stimata. Conversione delle rotte e correzione delle prore. Navigazione per circolo massimo.

Navigazione costiera. Correzione e conversione dei rilevamenti. Norme per la loro misura. Errori. Linee di posizione e loro impiego.

Determinazione della posizione della nave con due o più linee di posizione simultanea e con rilevamenti successivi nello stesso oggetto.

Determinazione della posizione approssimata della nave per mezzo dello scandaglio.

Prova pratica di carteggio.

Risoluzione grafica sulla carta nautica dei vari problemi di navigazione costiera.

II. — *Capotecnico aggiunto topo-cartografo.*

MATERIA N. 3.

Nozioni speciali — Prova scritta di topografia:

Problema di topografia con applicazione dell'algebra elementare, della trigonometria e del calcolo logaritmico.

Nozioni speciali — Esame orale sul seguente programma:

Operazioni fondamentali per la costruzione di una carta. Sistemi di proiezione per le carte marine. Proiezione gnomonica. Proiezione isogona di Mercatore. Reticolato della proiezione gnomonica. Reticolato della proiezione di Mercatore. Costruzione di una carta di Mercatore.

Triangolazione. Grafici parziali. Misura di una base. Orientamento della rete. Determinazione dell'azimut. Il teodolite - sua descrizione e pratico impiego.

Topografia. Determinazione grafica dei punti di dettaglio. Determinazione numerica dei punti di dettaglio. Rilievo topografico in genere. Il tacheometro: rilievo topoprafico col tacheometro. Tavolette pretoriane. Rilievo topografico con la tavoletta pretoriana. Particolarità del rilievo della costa marina. Il rapportatore topografico. Livellazione geodetica e geometrica. Strumenti di livello.

Rilievo sottomarino. Strumenti relativi: apparecchi per scandagliare, sestante, circolo a riflessione; staziografo, tavolette scandagli acustici. Metodi per scandagliare. Linee di scandagli. Scandagliare con le imbarcazioni. Scandagliare con le navi. Rilievo di bassifondi, zone d'ancoraggio, fanali, porti.

Osservazioni di marea. Strumenti per le osservazioni di marea. Costante mareografica. Riduzione degli scandagli e determinazione della quota del punto.

Cenni di fotogrammetria.

Disegno e riproduzione delle carte. Rappresentazione del terreno. Curve di livello. Forme del terreno. Linee e punti caratteristici. Pendenza. Lumeggiamento delle carte. Segni convenzionali. Disegno. Scala grafica. Copia e riduzione di disegni. Pantografo. Delucidamento. Camera chiara. Riproduzione delle carte. Incisione sul rame a bulino. Incisione fotogalvanica. Litografia. Fotolitografia.

MATERIA N. 4.

Prova pratica.

Disegno topografico sulla scorta dei brogliacci di campagna.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere oltre alla necessaria abilità nella esecuzione del lumeggiamento al tratto del terreno anche una buona grafia per la scrittura dei nomi e dei numeri.

III. — *Capotecnico aggiunto tipo-lito-calcografo.*

MATERIA N. 3.

Nozioni speciali.

a) Prova scritta di calcolo di un preventivo per stampa di un volume.

Tipografia:

Computo delle lettere e righe dell'originale e delle righe e pagine tipografiche. Calcolo della composizione tipografica. Correzione e impaginazione. Scomposizione dei caratteri. Lettura delle bozze. Avviamento della macchina e stampa. Detersivi. Carta per stampa. Carte allegate e clichés. Copertina.

Litografia:

Calcolo del trasporto dei disegni e conseguente stampa.

Legatoria:

Calcolo dei punti di cucitura e delle spese per cartone, tela, ecc.

b) Esame orale sul seguente programma:

1) Cassa, caratteri (suoi diversi tipi e scopi). Strumenti inerenti al compositore. Composizione (vantaggi, balestra, compositoio, pinze). Modo di comporre, interlinee, spazi, giustezza, filetti, fuselli e grappe).
2) Composizione: modo di eseguirla; refusi.
3) Impaginazione. Bozze di stampa.

4) Principi generali e descrizione della Linotype. Suo funzionamento, magazzini, matrici, giustezze, modo di composizione, inconvenienti.

5) Descrizione della Monotype.

6) Tipi di macchine tipografiche. Impostazione delle forme tipografiche in macchina. Marginatura. Telaio. Avviamento. Stampa. Inchiostro da stampa. Clichés al tratto ed a mezza tinta. Stampa a colori. Tiratura.

7) Macchine litografiche. Descrizione dei tipi principali. Torchi. Modo di usarli. Rulli diversi. Pietre e zinchi litografici. Materie principali usate per la preparazione della pietra litografica e dello zinco. Incisione su pietra.

8) Fotolitografia e fotozincografia. Principi generali. Procedimento per il trasporto sulla pietra e sullo zinco.

9) Stampa della pietra a torchio e in macchina a nero e a colori.

10) Inchiostro da stampa litografico. Vernici.

11) Principi generali della calcografia.

12) Torchi calcografici. Fornelli. Tamponi. Trattamento per la preparazione del rame per la stampa. Inchiostro calcografico. Stampa calcografica.

13) Manutenzione e conservazione dei rami incisi.

14) Preventivi generali per la stampa di opere complete in tipografia e in litografia.

15) Carta da stampa e suoi formati.

MATERIA N. 4.

Prova pratica.

1) Composizione e stampa tipografica.
2) Trasporto e stampa litografica e calcografica.

IV. — *Capotecnico aggiunto cronometrista.*

MATERIA N. 3.

Nozioni speciali - Prova grafica di disegno di macchina.

Eseguire copiando dal vero in scala assegnata ed a matita il disegno di un pezzo od oggetto meccanico.

Eseguire sulle indicazioni della Commissione il disegno di un pezzo od oggetto non molto complicato con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

Nozioni speciali - Esame orale sul seguente programma:

A) Principali materiali impiegati nelle costruzioni meccaniche, loro caratteri, provenienza.

Cenni di metallurgia del ferro, ghisa e acciaio, tempra cementazione.

Nozioni sulla resistenza dei materiali.

Nozioni sulle principali macchine utensili impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni, fresatrici, pialle, trapani, alesatrici, barenatrici, limatrici, rettificatrici, ecc.

Cenni sulle trasmissioni di movimento e norme per la conservazione e manutenzione delle macchine utensili.

Tracciamento delle parti da costruire e utensili relativi; strumenti di misura per il controllo delle lavorazioni.

Regole e dati pratici per la compilazione dei preventivi.

Organi delle macchine; bulloni, viti, giunti, ingranaggi, supporti, cuscinetti, lubrificazioni.

Relazione sull'orologeria in generale, sull'orologeria moderna, sul perfezionamento di essa, sui metodi di controllo dei vari tipi di strumenti.

Cenni sulla costruzione degli strumenti nautici, meteorologici e a movimento di orologeria. Metodi adoperati nella costruzione.

Applicazioni della elettricità negli strumenti e movimento di orologeria. Loro taratura.

Cronometri. Loro costruzione, regolazione e controllo.

B) Fisica e chimica.

Fisica meccanica:

Cinematica: moto uniforme e uniformemente accelerato; composizione dei movimenti.

Forze e composizione delle forze: coppia; momento di una forza rispetto a un asse.

Macchine semplici.

Caduta dei gravi liberi e su un piano inclinato.

Centro di gravità - pendolo.

Lavoro e potenza. Energia di posizione e di moto.

Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

Principi di Pascal e di Archimede e loro applicazioni.

Pressione e sua misura. Macchine pneumatiche.

Ottica:

Propagazione della luce. Fotometria.

Riflessione della luce; specchi piani e sferici.

Rifrazione della luce; prismi e lenti.

Strumenti ottici, cannocchiale, cenni di spettroscopia.

Calore:

Temperatura e calore e loro misura.

Calore specifico dei corpi.

Equivalenza tra calore e lavoro. Sorgenti di calore.

Dilatazione termica. Cambiamento di stato. Propagazione del calore.

Acustica:

Produzione e propagazione del suolo nei vari mezzi.

Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

Concetti fondamentali di elettrostatica e di magnetostatica. Macchine elettriche a induzione.

Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche e chimiche. Misura della corrente. Pile e accumulatori.

Campo magnetico terrestre.

Induzione elettromagnetica. Alternatori e dinamo. Trasformazione di corrente alternata. Motori elettrici.

Applicazioni della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

MATERIA N. 4.

Prova pratica di lavoro d'orologeria.

La prova consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano e a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, e di saperne eseguire il collaudo.

MATERIA N. 5.

(Comune a tutte le specialità).

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima.

Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti di lavoro. La magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.

3) Elementi di statistica.

Prova di lingue estere per tutte le specialità

(facoltativa).

Il candidato ha facoltà di dare l'esame nelle lingue che conosce oltre quelle obbligatorie.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato di tanti ventesimi di quanti punti il voto assegnato dalla Commissione supera il punto di sufficienza (6).

Il candidato deve dimostrare almeno di saper tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano di carattere tecnico.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

p. Il Ministro: CAVAGNARI

(3189)

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di ruolo nel personale civile dell'Amministrazione della Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visti i decreti Ministeriali 6 aprile 1939-XVII e 16 maggio 1939-XVII che indicono, rispettivamente, i sotto indicati concorsi a posti di ruolo nel personale civile dell'Amministrazione della Regia marina;

Decreta:

Le prove scritte e pratiche relative ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali sopra indicati sono fissate come segue:

1. — Concorso a 17 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle Armi e Armamenti Navali. — Date delle prove scritte e pratiche d'esame: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 agosto 1939; sede degli esami: Roma.

2. — Concorso a 4 posti di fisico e ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni delle Armi ed Armamenti navali. — date delle prove scritte e pratiche d'esame: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ottobre 1939; sede degli esami: Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(3211)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i verbali delle operazioni di concorso della Commissione giudicatrice del concorso pei posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1937-XVI, bandito con decreto prefettizio 27 dicembre 1937-XVI, n. 43827;

Visto l'art. 35 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente dei candidati risultati idonei nel concorso pei posti di medico condotto, vacanti in questa provincia al 30 novembre 1937-XVI, bandito con decreto prefettizio 27 dicembre 1937-XVI, n. 43823:

1)	Dott. Giorgio Catalano	punti 61.72
2)	» Michele Mastrangelo	» 58,53
3)	» Umberto Preite	» 58,25
4)	» Del Turco Leonardo	» 56,89
5)	» Nezi Giuseppe	» 56.37
6)	» Ruggieri Alfredo	» 55.34
7)	» Chiarelli Francesco	» 52.59
8)	» Di Paola Giovanni	» 52.40
9)	» Tinelli Giuseppe	» 52.27
10)	Dott. Di Ceglio Angelantonio	punti 51.47
11)	» De Marco Raffaele	» 51.45
12)	» Delfino Pesce Luigi	» 51.27
13)	» Maffei Erasmo	» 50.37
14)	» Landi Ernesto	» 50.52
15)	» Iacobellis Giulio	» 50.21
16)	» Rossi Giuseppe	» 50.17
17)	» De Leonardis Giuseppe	» 49.94
18)	» Creonte Pascarelli	» 48.83
19)	» Di Grazsi Francesco	» 48.00
20)	» Grasso Rocco	» 47.72
21)	» Di Monte Francesco	» 47.68
22)	» Calderazzi Filippo	» 47.65
23)	» Tomassi Sergio	» 46.77
24)	» Labarile Vitantonio	» 44.88
25)	» Casalini Raffaele	» 41.95
26)	» Tritto Nunzio	» 40.63
27)	» Montesano Domenico	» 39.22

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 8 luglio 1939-XVII

Il prefetto: BORRI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con cui viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso pei posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1937-XVI, bandito con decreto prefettizio 27 dicembre 1937-XVI, n. 43827;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai concorrenti nelle domande;

Ritenuto che il 1° graduato dott. Giorgio Catalano non può essere dichiarato vincitore per alcuna sede, poichè ha indicato quale prima sede Bari, ove già presta servizio quale medico condotto effettivo, a seguito del concorso bandito nel 1936;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Dott. Michele Mastrangelo - Cassano Murge;
2) » Umberto Preite - Altamura;
3) » Leonardo del Turco - Bari;
4) » Giuseppe Nezi - Minervino delle Murge;
5) » Alfredo Ruggieri - Polignano a Mare;
6) » Francesco Chiarelli - Spinazzola;
7) » Di Paola Giovanni - Trani;
8) » Giuseppe Tinelli - Gravina (frazione Poggiorsini);
9) » Angelantonio Di Ceglio - Santerano in Colle.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dei Comuni interessati.

Il prefetto: BORRI

(3145)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.